

REGOLAMENTO ORGANICO

(approvato dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n.169 del 4 maggio 2017)

INDICE

LIBRO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Contenuto	p. 5
Art. 2 – Organizzazione della F.I.T.	p. 5
Art. 3 – Candidature	p. 5
Art. 4 – Compilazione delle liste	p. 5
Art. 5 – Elezioni – voti – nullità	p. 6
Art. 6 – Documentazione dei requisiti d’eleggibilità	p. 6
Art. 7 – Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità	p. 6
Art. 8 – Opzione	p. 6
Art. 9 – Durata delle cariche	p. 7
Art. 10 – Decadenza	p. 7
Art. 11 – Separazione dei poteri	p. 7
Art. 12 – Conflitti di competenza	p. 7
Art. 13 – Funzionamento degli organi collegiali	p. 7
Art. 14 – Principio della proroga	p. 7

TITOLO II – ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I – Assemblea nazionale

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea nazionale	p. 8
Art. 16 – Deleghe	p. 8
Art. 17 – Attribuzione dei voti e ricorsi	p. 8
Art. 18 – Commissione verifica dei poteri	p. 8
Art. 19 – Apertura dell’Assemblea nazionale e ufficio di presidenza	p. 9
Art. 20 – Il Presidente dell’Assemblea nazionale	p. 9
Art. 21 – Discussione	p. 9
Art. 22 – Votazioni e conteggi – Elezioni e scrutini	p. 9
Art. 23 – Verbale dell’Assemblea nazionale	p. 10
Art. 24 – Assemblea nazionale in seduta straordinaria	p. 10

Capo II – Consiglio federale

Art. 25 – Riunioni e modalità di convocazione	p. 10
Art. 26 – Funzionamento	p. 10
Art. 27 – Segretario del Consiglio federale	p. 10
Art. 28 – Pubblicità delle deliberazioni	p. 10

Capo III – Commissioni e Comitati

Art. 29 – Commissioni e Comitati	p. 11
Art. 30 – Commissioni nazionali	p. 11
Art. 31 – Commissione regolamenti	p. 11
Art. 32 – Commissione Campionati e Classifiche	p. 11
Art. 33 – Commissione medica	p. 11
Art. 34 – Commissione federale atleti: costituzione	p. 11
Art.34 bis – Commissione federale atleti: composizione e durata	p. 11
Art.34 ter - Commissione federale atleti:requisiti	p. 12
Art. 34 quater - Commissione federale atleti: competenze	p. 12
Art. 34 quinquies - Commissione federale atleti:Presidente	p. 12
Art. 34 sexties - Commissione federale atleti:funzionamento	p. 12
Art.34 septies - Commissione federale atleti: decadenza	p. 12
Art. 35 – Commissione federale anti-doping	p. 13
Art. 36 – Comitati nazionali	p. 13
Art. 36 bis – Comitato per il Beach Tennis	p. 13
Art. 36 ter – Comitato per il Paddle	p. 13
Art. 36 quater – Comitato per il Tennis in Carrozzina	p. 13

Capo IV – Consulte nazionali

Art. 37 – Consulte nazionali	p. 14
Art. 38 – Consulta nazionale plenaria	p. 14
Art. 39 – Consulta degli organi giudicanti	p. 14
Art. 40 – Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali	p. 14

TITOLO III – ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Capo I – Norme comuni

Art. 41 – Organi federali periferici	p. 15
Art. 42 – Assemblee regionali e provinciali: verifica dei poteri e reclami	p. 15
Art. 43 – Mancata elezione del Presidente o del Comitato, regionale o provinciale	p. 15
Art. 44 – Funzionamento del Comitato regionale o provinciale	p. 16

Capo II – Comitato regionale

Art. 45 – Attribuzioni	p. 16
Art. 46 – Gestione finanziaria	p. 17

Capo III – Comitato provinciale

Art. 47 – Attribuzioni	p. 17
Art. 48 – Gestione finanziaria	p. 18

Capo IV – Commissioni e Fiduciari regionali e provinciali

Art. 49 – Commissioni e fiduciari regionali e provinciali	p. 18
Art. 50 – Fiduciari federali periferici	p. 18

TITOLO IV – DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art. 51 – Elezione – votazioni	p. 18
Art. 52 – Sostituzioni	p. 19
Art. 53 – Seggi elettorali	p. 19

LIBRO II – AFFILIATI

Capo I - Tipologia

Art. 54 – Affiliato	p. 20
Art. 55 – Classificazione e limitazioni	p. 20
Art. 56 – Enti aggregati	p. 21

Capo II – Riconoscimento ed affiliazione - aggregazione

Art. 57 – Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione	p. 21
Art. 58 – Rinnovo dell'affiliazione	p. 21
Art. 59 – Termini	p. 22
Art. 60 – Limitazione all'attività federale	p. 22
Art. 61 – Denominazione sociale	p. 22
Art. 62 – Abbinamenti	p. 22
Art. 63 – Fusione di affiliati	p. 23
Art. 64 – Incorporazione di altri affiliati	p. 23
Art. 65 – Trasferimento della sede sociale	p. 23
Art. 66 - Principi generali in materia di attribuzione dei diritti sportivi	p. 23
Art. 67 – Comunicazione di tutte le variazioni	p. 23

Capo III – Cessazione di appartenenza alla F.I.T.

Art. 68 – Recesso	p. 24
Art. 69 – Scioglimento volontario, incorporazione e fusione	p. 24
Art. 70 – Inattività sportiva	p. 24
Art. 71 – Revoca dell'affiliazione	p. 24
Art. 72 – Radiazione	p. 24

LIBRO III - TESSERATI

Capo I – Tesseramento e tessere

Art. 73 – Tessera federale e modalità di rilascio	p. 25
Art. 74 – Tipi di Tessera	p. 25
Art. 75 – Tessera socio	p. 25
Art. 76 – Tessera speciale	p. 25
Art. 77 – Tessera atleta	p. 25
Art. 78 – Tessera atleta non agonista	p. 26
Art. 79 – Validità delle tessere federali	p. 26
Art. 80 – Duplicati	p. 26
Art. 81 – Partecipazione all'attività sportiva	p. 26
Art. 82 – Tesseramento di cittadino straniero	p. 27
Art. 83 – Tesserato tramite più affiliati	p. 27

Capo II – Tesserati Disabili

Art. 83 bis – Giocatori disabili	p. 27
Art. 83 ter – Giocatori “quad”	p.28
Art. 83 quater – Carrozine elettriche	p.28

Capo III – Settori di età e categorie di classifica dei tesserati

Art. 84 – Settori di età	p. 28
Art. 85 – Categorie di classifiche	p. 29
Art. 86 – Prima categoria	p. 29
Art. 87 – Seconda categoria	p. 29
Art. 88 – Terza categoria	p. 29
Art. 89 – Quarta categoria	p. 30
Art. 89 bis – Classifiche del Tennis in carrozzina	p. 30

Capo IV – Trasferimenti

Art. 90 – Generalità	p. 30
Art. 91 – Cessazione del vincolo per decorrenza del termine	p. 30
Art. 92 – Scioglimento del vincolo su domanda	p. 31
Art. 93 – Scioglimento d’ufficio del vincolo	p. 31
Art. 94 – Modalità di trasferimento	p. 31
Art. 95 – Nulla osta	p. 32
Art. 96 – Limitazione del trasferimento	p. 32
Art. 97 – Indennità di preparazione	p. 32
Art. 98 – Indennità di svincolo – norma transitoria	p. 33
Art. 99 – Commissione Tesseramenti	p. 34
Art. 100 – Entrata in vigore	p. 34
Appendice n.1 – Accordo per la preparazione all’attività agonistica	p. 35
Appendice n.2 – Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente degli atleti	p. 38

LIBRO PRIMO

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Articolo 1 - Contenuto

1. Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione dello statuto, nonché le norme relative all'organizzazione federale; le disposizioni dello statuto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.
2. In tutte le norme federali la dizione "tennis" si riferisce anche al beach tennis, al paddle ed al tennis in carrozzina, salvo che sia diversamente indicato.

Articolo 2 - Organizzazione della F.I.T.

1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di giustizia e di controllo, indicati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento organico.
2. Gli organi direttivi della F.I.T. sono:
 - a) gli organi federali centrali;
 - b) gli organi federali periferici:
 - 1) organi regionali;
 - 2) organi provinciali.
3. I componenti degli organi federali possono essere eletti o nominati.

Articolo 3 - Candidature

1. In tutte le Assemblee federali e nelle consultazioni elettorali dei delegati degli atleti e dei tecnici i voti di preferenza per chi non si sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
2. Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità indicati nello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive o la veste di delegato degli atleti o dei tecnici, deve porre la propria formale candidatura, per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi e, pena l'irricevibilità della candidatura:
 - a) le proprie generalità;
 - b) l'eventuale affiliato di appartenenza;
 - c) il numero e la data di emissione della tessera in corso di validità;
 - d) ove richiesti, per gli atleti, i numeri e le date di emissione di due tessere agonistiche precedenti;
 - e) ove richiesti, per i tecnici, i due anni precedenti di regolare iscrizione all'Albo od agli Elenchi;
 - f) la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.
3. Le candidature devono essere presentate nei termini stabiliti dallo statuto e devono pervenire, entro le ore 18 dell'ultimo giorno utile, alla Segreteria della F.I.T., se trattasi di carica centrale, ovvero rispettivamente ai Comitati regionali o provinciali, se trattasi di carica periferica, ovvero al Comitato regionale, se trattasi di delegato degli atleti o dei tecnici, tramite lettera a mano o raccomandata o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere, ecc.).
4. Per le candidature che richiedono la sottoscrizione di affiliati, di atleti o di tecnici, questa deve pervenire alla segreteria federale negli stessi termini indicati per la presentazione delle candidature e deve contenere:
 - a) le generalità del sottoscrittore (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
 - b) la qualifica di presidente per le dichiarazioni degli affiliati;
 - c) il numero ed il tipo di tessera federale posseduta ed in corso di validità;
 - d) l'indicazione del nominativo di cui si sottoscrive la candidatura;
 - e) la sottoscrizione in originale.

Articolo 4 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti, il Segretario generale provvede
 - a) alla verifica delle dichiarazioni di sottoscrizione delle candidature, eliminando tutte quelle irregolari (non complete,

- presentate non in originale, pervenute fuori termine, riferite a nominativi che non si siano candidati o abbiano rinunciato alla candidatura, ecc.);
- b) alla verifica delle candidature, eliminando quelle mancanti dei requisiti, con un numero insufficiente di sottoscrizioni, pervenute fuori termine, ecc.;
 - c) alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico, iniziando dalla lettera stabilita per sorteggio, e, ove previsto, per categorie (dirigenti, atleti, tecnici).
2. Il Segretario generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
 3. Uguali procedure devono essere seguite a cura dei Comitati regionali e provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
 4. Nei casi di inammissibilità di una candidatura, la segreteria competente lo comunica immediatamente all'interessato con qualunque mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione.
 5. Ogni candidato può presentare ricorso avverso l'inclusione o la mancata inclusione della propria o dell'altrui candidatura, tramite telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Corte federale di appello, entro tre giorni dalla pubblicazione delle liste, comunicandolo altresì contestualmente a tutti gli altri eventuali interessati, che hanno due giorni di tempo per la presentazione di controdeduzioni.
 6. La Corte federale di appello, scaduti i termini per la presentazione delle controdeduzioni, decide inappellabilmente sull'ammissibilità o meno delle candidature, comunicandolo agli interessati ed alla segreteria competente, almeno un giorno prima della celebrazione dell'assemblea.
 7. Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne dà lettura in aula.
 8. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 5 – Elezioni – Voti – Nullità

1. In qualsiasi elezione ha diritto ad esprimere il voto solo chi sia in possesso di tessera federale.
2. Ogni elettore può esprimere il voto in una sola veste: di rappresentante di affiliato o di delegato degli atleti o di delegato dei tecnici.
3. Non viene attribuito il voto quando la scheda:
 - a) è bianca,
 - b) non è quella prescritta,
 - c) presenta scritture o segni che non lasciano intendere l'espressione del voto,
 - d) presenta voti in numero superiore al consentito,
 - e) presenta scritture e segni tali da far ritenere, in modo inequivocabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto,
 - f) riporta il nome di chi non sia candidato.
4. Al di fuori dei casi di nullità sopra elencati, vanno attribuiti i voti tutte le volte che risulta chiara la volontà dell'elettore.
5. Nelle elezioni a maggioranza semplice, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano d'età.
6. Per l'espressione del voto può essere adottato un sistema elettronico.

Articolo 6 - Documentazione dei requisiti d'eleggibilità

1. Entro quindici giorni dall'elezione l'interessato deve depositare, presso la Segreteria competente (federale, regionale o provinciale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di eleggibilità, o idonee dichiarazioni sostitutive.

Articolo 7 - Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità è di competenza del Tribunale federale il quale procede:
 - a) d'ufficio;
 - b) su deferimento del Procuratore federale, che si attiva anche d'ufficio;
 - c) su segnalazione di affiliati o di tesserati o di componenti di organi federali.
2. L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Articolo 8 - Opzione

1. L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità o, se precedente, entro la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.

3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 9 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di quattro anni, corrispondente al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
2. Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei conti ed i loro componenti durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nomina infraquadriennale per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte; possono essere confermati per non più di due volte.
3. Ai fini della durata delle cariche e degli incarichi, il quadriennio olimpico termina il 31 dicembre dell'anno di celebrazione dei giochi olimpici estivi. Gli eletti o i nominati rimarranno in carica in regime di prorogatio fino alle elezioni dei successori o alle nuove nomine.

Articolo 10 - Decadenza

1. A tutti gli organi federali si applicano le cause di decadenza previste per il Consiglio federale, nonché, in quanto compatibili, le norme per la ricostituzione dell'organo, salve le specifiche previsioni statutarie per il Collegio dei revisori dei conti e per gli organi di giustizia.
2. I dirigenti nominati (Commissioni, Comitati, Fiduciari, ecc.), inoltre, decadono d'ufficio senza alcuna formalità in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dell'organo federale da cui proviene la nomina, fatta eccezione per gli organi di giustizia.
3. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Articolo 11 - Separazione dei poteri

1. Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei conti sono autonomi ed indipendenti dagli organi del potere esecutivo.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale non si estende agli organi di giustizia ed al Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
3. I componenti degli organi di giustizia e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni; inoltre i componenti degli organi di giustizia possono essere rimossi dall'incarico con provvedimento della Commissione federale di garanzia.

Articolo 12 - Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza fra organi federali sono risolti dal Consiglio federale, salvi quelli fra organi giudicanti, demandati alla Corte federale di appello.

Articolo 13 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno sei volte l'anno o ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà meno uno dei componenti, salva diversa specifica previsione statutaria.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.
5. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano; lo scrutinio segreto è adottato per le elezioni ovvero quando sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dalla natura degli argomenti.
6. Tali norme non si applicano alle Assemblee, per le quali valgono le specifiche disposizioni dello statuto.

Articolo 14 - Principio della proroga

1. Per garantire la continuità dell'amministrazione della F.I.T., i dirigenti, elettivi o di nomina, restano in carica fino all'accettazione della carica da parte dei rispettivi successori, salve le specifiche previsioni per i casi di decadenza.

TITOLO SECONDO

ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I

ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 15 – Convocazione dell'Assemblea nazionale

1. Il Consiglio federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali e la comunicazione agli organi di informazione.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene data, ora, luogo ed ordine del giorno e dovrà essere spedito, almeno 20 giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto a voto.
3. Nel caso di convocazione a richiesta degli aventi diritto di voto, l'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio federale conformemente alla richiesta dei proponenti, ma può essere integrato dallo stesso.

Articolo 16 - Deleghe

1. Nelle assemblee nazionali e regionali, è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto da un affiliato al rappresentante di altro affiliato a condizione che:
 - a) la delega sia redatta in calce all'avviso di convocazione o su carta intestata dell'affiliato, con timbro e firma del Presidente o di chi per statuto sociale abbia tale potere;
 - b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio affiliato di appartenenza.
2. Le cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria federale della F.I.T. almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.
3. Nell'Assemblea nazionale è ammesso il rilascio di delega tra rappresentanti di affiliati solo se appartenenti alla stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, dello statuto.
4. La legittimità della partecipazione è definita dalla Commissione di verifica dei poteri.
5. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega.

Articolo 17 - Attribuzione dei voti e ricorsi

1. L'elenco ufficiale degli affiliati aventi diritto di voto e dei voti ad essi attribuiti è pubblicato dalla Segreteria federale nel sito web della F.I.T. all'atto dell'indizione dell'Assemblea.
2. Entro il mese successivo alla pubblicazione ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, se precedente, ogni affiliato ha facoltà di proporre ricorso per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti.
3. Il ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato, va presentato per iscritto al Tribunale federale e comunicato, per conoscenza, ai Comitati regionale e provinciale di competenza ed agli altri affiliati interessati, che hanno cinque giorni dalla comunicazione per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Il Tribunale federale, assunte le necessarie informazioni presso gli organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati, almeno un giorno prima della celebrazione dell'assemblea.
5. La Segreteria federale, sulla base delle decisioni del Tribunale federale, procede alle correzioni dell'elenco ufficiale ed alla loro pubblicazione; può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

Articolo 18 - Commissione verifica dei poteri

1. La Commissione verifica dei poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza.
2. Ha il compito di:
 - a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
3. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

4. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie e per fasce.
5. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

Articolo 19 - Apertura dell'Assemblea nazionale e ufficio di presidenza

1. I lavori dell'Assemblea nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che propone la nomina per acclamazione unanime dell'Ufficio di presidenza, composto del Presidente dell'Assemblea, di un Vicepresidente e di due o più scrutatori; di esso fa parte il Segretario generale in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato.
2. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni.

Articolo 20 - Il Presidente dell'Assemblea nazionale

1. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
2. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
3. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
4. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
5. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
6. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Articolo 21 - Discussione

1. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento organico o per fatto personale.
2. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
3. I richiami allo statuto, al Regolamento organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
4. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione; se iniziata, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.

Articolo 22 - Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini

1. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. Tutte le deliberazioni sono adottate con le modalità fissate dallo Statuto: le votazioni a scrutinio segreto devono essere effettuate in cabina.
3. Per l'elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda.
4. Per l'elezione dei consiglieri federali, ogni elettore - rappresentante di affiliato, o delegato atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
5. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
6. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti nello statuto per alcune deliberazioni specifiche.

7. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.
8. Avverso la validità delle assemblee nazionali è ammesso ricorso al Tribunale federale, nei termini e con le modalità indicati nel Regolamento di giustizia.

Articolo 23 - Verbale dell'Assemblea nazionale

1. Il verbale dell'Assemblea nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Articolo 24 - Assemblea nazionale in seduta straordinaria

1. L'Assemblea nazionale è convocata, in seduta straordinaria, nei casi e per gli argomenti tassativamente disciplinati dallo Statuto.
2. Le sedute ordinaria e straordinaria possono svolgersi anche contestualmente, nell'ambito della medesima riunione dell'Assemblea nazionale; in tal caso, ferma rimanendo la diversità dei quorum costitutivi, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, si fa riferimento ai diversi quorum deliberativi previsti per ciascun argomento su cui l'organo è chiamato a decidere.

CAPO II

CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 25 – Riunioni e modalità di convocazione

1. La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni liberi prima della data fissata.
2. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletto, il Presidente onorario; a tal fine, provvede, con formale convocazione, la Segreteria federale.

Articolo 26 - Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente vicario, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.T.
3. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.
4. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.

Articolo 27 - Segretario del Consiglio federale

1. Le funzioni di segretario del Consiglio federale sono svolte dal Segretario generale della Federazione ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria federale.
3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, firmandolo unitamente a chi presiede la riunione.
4. Il verbale può essere approvato al termine della seduta oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Articolo 28 - Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale di generale interesse per gli affiliati e quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate negli Atti ufficiali e mediante affissione all'Albo federale.

2. È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non pubblicate negli Atti ufficiali.

CAPO III

COMMISSIONI E COMITATI

Articolo 29 - Commissioni e Comitati

1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio federale può costituire Commissioni e Comitati con funzioni tecniche e consultive, nominandone i componenti e fissandone compiti, funzioni e durata.
2. Possono farne parte solo i tesserati maggiorenni della Federazione; i componenti scaduti possono essere confermati.

Articolo 30 - Commissioni nazionali

1. Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare competenza nei singoli settori e funzionano secondo i principi di democrazia interna.
2. Il Consiglio federale può istituire le Commissioni, determinandone la composizione, i compiti e la durata e nominandone i componenti e il presidente o il coordinatore.
3. Sono costituite le seguenti Commissioni:
 - a) Commissione regolamenti;
 - b) Commissione Campionati e classifiche;
 - c) Commissione medica;
 - d) Commissione federale atleti,
 - e) Commissione federale anti-doping.

Articolo 31 - Commissione regolamenti

1. La Commissione, che ha durata quadriennale ed un numero massimo di otto componenti, ha i seguenti compiti specifici:
 - a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio federale, alla formulazione di eventuali modificazioni alle Carte federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;
 - b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre, ove previsto, all'approvazione del C.O.N.I. e, successivamente, da pubblicare negli Atti ufficiali;
 - c) fornire al Consiglio federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;
 - d) rispondere alle richieste di parere in materia statutaria e regolamentare;
 - e) suggerire interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio federale per l'adozione.

Articolo 32 - Commissione Campionati e classifiche

1. La Commissione, che ha durata quadriennale ed un numero massimo di otto componenti, ha il compito di:
 - a) coordinare lo svolgimento dei Campionati;
 - b) predisporre annualmente le classifiche di tutte le categorie;
 - c) designare le teste di serie nei Campionati nazionali individuali ed a squadre.

Articolo 33 - Commissione medica

1. La Commissione organizza il servizio medico-sportivo federale ed ha la composizione, la durata ed i compiti previsti dal Regolamento sanitario.

Articolo 34 – Commissione federale atleti: costituzione

1. La Commissione federale atleti della FIT è costituita in conformità del Regolamento della Commissione nazionale atleti, prevista dallo statuto del CONI.

Articolo 34 bis – Commissione federale atleti: composizione e durata

1. La Commissione federale atleti è costituita di diritto dagli atleti FIT eletti nel Consiglio federale, nel Consiglio

nazionale del CONI o nella Giunta nazionale del CONI.

2. La composizione è integrata fino ad un massimo di cinque membri, con atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa, entro trenta giorni dall'elezione dei predetti componenti di diritto.
3. I componenti della Commissione durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere confermati.

Articolo 34 ter – Commissione federale atleti: requisiti

1. I componenti chiamati ad integrare la commissione devono avere i requisiti generali indicati nello statuto del CONI e devono, negli otto anni precedenti la data dell'assemblea elettiva, aver preso parte ai giochi olimpici o alla Coppa Davis o alla Federation Cup o alle Coppe europee a squadre o essere stati classificati tra i primi 200 delle classifiche mondiali ATP (se uomini) o WTA (se donne) in relazione ai risultati conseguiti nei tornei del "Grande slam" o dei circuiti professionistici mondiali.

Articolo 34 quater - Commissione federale atleti: competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e del tennis e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio federale su argomenti aventi per oggetto le tematiche relative agli atleti, al fine di adottare strategie e programmi.
2. In particolare, l'attività della Commissione verte sulle seguenti tematiche:
 - a) formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica, provvedendo alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali ed ai Giochi olimpici;
 - b) sottoposizione all'attenzione dei competenti organi federali, tramite i componenti consiglieri federali, dei punti di vista e delle istanze degli atleti affinché vengano tenute presenti nelle decisioni della FIT, assicurandone il rispetto dei diritti;
 - c) requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione e per la sua organizzazione;
 - d) scienza dello sport e allenamento moderno;
 - e) tutela della salute e pericoli anche potenziali che minacciano l'atleta, tali da pregiudicarne la salute e l'integrità, con particolare riferimento alle problematiche del doping;
 - f) ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.
3. Alla Commissione è demandato, altresì, il compito di:
 - a) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - b) designare democraticamente tra i propri componenti il rappresentante nella Commissione nazionale atleti;
 - c) tenere i rapporti ed il coordinamento con la Commissione nazionale atleti.

Articolo 34 quinquies – Commissione federale atleti: presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti, con la maggioranza dei due terzi dei votanti in prima votazione e con la maggioranza semplice in seconda votazione.
2. La Commissione elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, anche un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
3. Il Presidente della Commissione, o, se questi è impedito, il Vicepresidente con espressa delega, assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale nelle quali sono all'ordine del giorno argomenti relativi alla pratica sportiva.

Articolo 34 sexties - Commissione federale atleti: funzionamento

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà meno uno dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del Presidente, almeno quindici giorni prima dalla data della riunione.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza degli altri componenti.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il segretario della Commissione, se nominato al di fuori dei componenti, che cura la verbalizzazione della seduta.

Articolo 34 septies – Commissione federale atleti: decadenza

1. I componenti della Commissione atleti decadono in caso di cessazione del tesseramento alla F.I.T.

Articolo 35 – Commissione federale anti-doping

1. La Commissione è disciplinata dalle specifiche previsioni contenute nelle Norme sportive anti-doping.

Articolo 36 - Comitati nazionali

1. Il Consiglio federale può istituire Comitati per esigenze di specifici settori dell'organizzazione federale ai quali è riconosciuta funzione ausiliaria degli organi federali.
2. Sono previsti comunque:
 - a) il Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
 - b) il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi";
 - c) il Comitato per il beach tennis;
 - d) il Comitato per il paddle.
 - e) il Comitato per il tennis in carrozzina.
3. Le funzioni ed i compiti sono fissati rispettivamente nel Regolamento degli ufficiali di gara, nel Regolamento dei tecnici e nel presente Regolamento.

Articolo 36 bis - Comitato per il beach tennis

1. Il Comitato per il beach tennis ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
 - a) organizzare l'attività dei tesserati nelle manifestazioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati;
 - b) predisporre i calendari delle predette manifestazioni;
 - c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati limitatamente alla specifica attività del beach tennis;
 - d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;
 - e) collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel coordinamento dell'attività degli istruttori, maestri e tecnici.
 - f) collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.

Articolo 36 ter – Comitato per il paddle

1. Il Comitato per il paddle ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
 - a) organizzare l'attività dei tesserati del paddle nelle manifestazioni e nei Campionati, sia individuali sia a squadre;
 - b) predisporre i calendari delle predette manifestazioni;
 - c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati, limitatamente alla specifica attività del paddle;
 - d) proporre al Consiglio federale la nomina di fiduciari regionali e provinciali;
 - e) collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel coordinamento dell'attività degli istruttori, di paddle;
 - f) collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.

Articolo 36 quater - Comitato per il tennis in carrozzina

1. Il Comitato per il tennis in carrozzina ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
 - a) organizzare l'attività del settore nelle competizioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati;
 - b) predisporre i calendari delle predette competizioni;
 - c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati, limitatamente alla specifica attività del tennis in carrozzina;
 - d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;
 - e) collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel coordinamento per l'attività dei tecnici nel settore,
 - f) collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.

CAPO IV
CONSULTE NAZIONALI

Articolo 37 - Consulte nazionali

1. Le Consulte nazionali hanno le funzioni di:
 - a) confrontare le diverse esperienze locali;
 - b) uniformare metodi e criteri di gestione;
 - c) recepire direttive univoche;
 - d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.
2. Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:
 - a) Consulta nazionale plenaria;
 - b) Consulta degli organi giudicanti;
 - c) Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
3. Il Consiglio federale può istituire e convocare altre Consulte disciplinandone il funzionamento.
4. In aggiunta a quanti hanno diritto di partecipazione, il Presidente di ogni Consulta può invitare alla stessa chi ritiene utile od opportuno in relazione ai temi trattati nell'ordine del giorno.

Articolo 38 – Consulta nazionale plenaria

1. Il Presidente della Federazione, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, convoca la Consulta nazionale plenaria costituita da:
 - a) i componenti del Consiglio federale;
 - b) i dirigenti eletti e di nomina in seno alla International tennis federation ed al Tennis Europe;
 - c) il presidente dell'International lawn tennis club;
 - d) i presidenti dei Comitati regionali;
 - e) i presidenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello ed il Procuratore federale;
 - f) i presidenti o coordinatori dei Comitati e delle Commissioni nazionali;
 - g) il presidente della Lega italiana tennis;
 - h) i presidenti dei primi cinque affiliati classificati del Trofeo F.I.T.;
 - i) un rappresentante dei giocatori di prima categoria designato dagli stessi;
 - j) una rappresentante delle giocatrici di prima categoria designata dalle stesse;
 - k) un rappresentante degli Ufficiali di gara certificati designato dagli stessi;
 - l) un rappresentante di ogni categoria dei tecnici designato dagli stessi, fra i quali almeno una donna.
2. La Consulta nazionale plenaria assolve il compito di:
 - a) svolgere un ruolo consultivo e propositivo per il Consiglio federale;
 - b) attuare il più efficace collegamento tra le varie componenti della Federazione;
 - c) segnalare al Consiglio federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.
3. La Consulta nazionale plenaria è presieduta dal Presidente della Federazione; svolge le funzioni di segretario il Segretario generale.

Articolo 39 - Consulta degli organi giudicanti

1. Il Presidente della Corte federale di appello convoca, quando ne ravvisa l'opportunità, per la riunione degli organi giudicanti:
 - a) il Giudice sportivo nazionale ed il suo sostituto;
 - b) i componenti del Tribunale federale;
 - c) i componenti della Corte federale di appello;
 - d) i Giudici sportivi territoriali ed i loro sostituti.
2. Alla Consulta partecipano:
 - a) il Procuratore federale ed i suoi sostituti;
 - b) la Commissione regolamenti.
3. La Consulta assolve il compito di:
 - a) dibattere le problematiche della giustizia sportiva;
 - b) proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di giustizia;
 - c) confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
 - d) concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della giustizia sportiva;
 - e) contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie delle infrazioni disciplinari e

l'entità delle relative sanzioni da infliggere da parte degli organi giudicanti.

4. La Consulta è presieduta dal Presidente della Corte federale di appello; svolge la funzione di segretario il Segretario generale o un suo delegato.

Articolo 40 - Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali

1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara convoca, almeno una volta all'anno, la Consulta, costituita dai:
 - a) componenti del Comitato centrale;
 - b) Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
2. La Consulta deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta almeno la maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente del Comitato centrale; svolge la funzione di segretario il segretario del Comitato.
4. La Consulta assolve il compito di:
 - a) dibattere i problemi del settore;
 - b) confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione del settore;
 - c) segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare.

TITOLO TERZO

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

CAPO I

NORME COMUNI

Articolo 41 - Organi federali periferici

1. Gli organi federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili,:
 - a) si uniformano ai principi enunciati per gli organi centrali;
 - b) ad essi si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti organi centrali.
3. Gli organi federali periferici si suddividono in:
 - a) organi regionali;
 - b) organi provinciali
4. Gli organi delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Val d'Aosta, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni degli organi regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per questi ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle province.
5. Non è consentita l'istituzione di alcun organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto.

Articolo 42 – Assemblee regionali e provinciali: verifica dei poteri e reclami

1. La Commissione di verifica dei poteri in sede periferica ha i compiti e le funzioni dell'analogha commissione in sede nazionale ed è presieduta:
 - a) nelle assemblee regionali, da un componente degli organi di giustizia nominato dal Presidente della Corte federale di appello;
 - b) nelle assemblee provinciali, da un componente del Comitato regionale, o da altro tesserato, designato dal Presidente della Corte federale di appello.
2. Il presidente designa altri componenti della Commissione scegliendoli tra i tesserati.
3. La Commissione decide inappellabilmente ed a maggioranza.

Articolo 43 - Mancata elezione del Presidente o del Comitato, regionale o provinciale

1. Nei casi in cui, per mancato svolgimento, totale o parziale, dell'assemblea elettiva, regionale o provinciale, per difetto del quorum richiesto, non sia stato possibile procedere all'elezione:
 - a) sia del Presidente del Comitato, regionale o provinciale, sia del Comitato, regionale o provinciale, il Consiglio

- federale nomina un Commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale;
- b) del solo Comitato, regionale o provinciale, il Presidente neo-eletto provvede come nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri.
2. Qualora il presidente neo-eletto non provveda alla convocazione dell'assemblea, il Consiglio federale nomina un commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale.

Articolo 44 – Funzionamento del Comitato regionale o provinciale

1. Nella sua prima riunione, il Comitato, regionale o provinciale, elegge, nel suo seno, un Vicepresidente o due, tra cui quello vicario, se il Comitato è composto di almeno otto membri, ed il Segretario.
2. Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Comitato può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti e nominare Commissari o Fiduciari per le varie attività.
3. I Commissari ed i Fiduciari, così nominati, partecipano, se del caso, alle riunioni del Comitato con voto consultivo, nelle materie di loro competenza.
4. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di sei volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei consiglieri; è validamente costituito con la presenza del Presidente, o di chi ne fa le veci, e da almeno la metà degli altri consiglieri.
5. Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale, per il Comitato regionale, o al Comitato regionale, per il Comitato provinciale, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.

CAPO II

COMITATO REGIONALE

Articolo 45 - Attribuzioni

1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del tennis e, in particolare:
 - a) promuove, diffonde, disciplina l'attività tennistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale;
 - b) trasmette al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea regionale elettiva;
 - c) sottopone all'Assemblea regionale la relazione sulla gestione del Comitato;
 - d) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
 - e) propone annualmente al Consiglio federale, per la necessaria autorizzazione, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei compiti propri e dei Comitati provinciali di appartenenza;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - g) riceve dal Comitato provinciale le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società, che verifica ed inoltra, con il proprio parere, al Consiglio federale;
 - h) cura che gli affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
 - j) organizza le divisioni regionali del Campionato a squadre degli affiliati, nonché le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e di quelli individuali; autorizza la disputa delle divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati e delle fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani, coordinandone la gestione attraverso i Comitati provinciali;
 - k) approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli affiliati della regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella regione, sulla base dei calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia agli affiliati della regione;
 - l) propone al Consiglio federale la nomina del Commissario di gara regionale e dei supplenti; può nominare, se particolari esigenze organizzative lo richiedono, Fiduciari regionali che possono essere invitati, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato;
 - m) esprime parere non vincolante per la nomina del Giudice sportivo territoriale e del suo supplente, del Fiduciario degli ufficiali di gara regionale e dei componenti del direttivo della sezione regionale, del Fiduciario medico regionale, dei Fiduciari regionali e dei Fiduciari provinciali per il beach tennis, per il paddle e per il tennis in carrozzina;
 - n) esprime parere al Consiglio federale per la costituzione dei Comitati provinciali e per la nomina dei Delegati provinciali;
 - o) controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali e convoca, almeno due volte all'anno, la riunione

- p) programmatica dei Presidenti dei Comitati provinciali stessi, con sole funzioni consultive e non deliberative;
- q) tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati e dei tesserati;
- r) registra tutti i risultati delle gare di sua competenza e li invia alla segreteria federale nei termini indicati annualmente dalla stessa, in modo da poter procedere ad una corretta predisposizione delle classifiche federali, a garanzia del regolare svolgimento dell'attività agonistica;
- s) tiene contatti con gli enti regionali amministrativi e sportivi (C.O.N.I. regionale ed enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica della regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
- t) riferisce sull'attività svolta al Consiglio federale, con relazione scritta, ed all'Assemblea regionale.

Articolo 46 - Gestione finanziaria

1. Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Comitati regionali amministrano, salvo rendiconto secondo le previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità federale, una percentuale, stabilita annualmente dal Consiglio federale, dei seguenti proventi riguardanti la regione:
 - a) quote degli affiliati;
 - b) entrate per tesseramenti, trasferimenti, approvazione e partecipazione ai tornei, iscrizione ai Campionati;
 - c) tasse a fondo perduto, per partecipazione "sub judice" e per reclami.
2. Il Comitato regionale, entro il 30 settembre, redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo.
3. In essi vanno compresi, altresì, i programmi ed i relativi piani di spesa formulati dai singoli Comitati o Delegati provinciali di appartenenza, nei limiti condivisi dal Comitato regionale a seguito di consultazione del Comitato regionale e dei Presidenti dei Comitati provinciali, che deve essere effettuata entro il 15 settembre.
4. Il piano di spesa regionale viene inoltrato al Consiglio federale con le osservazioni dei Comitati o Delegati provinciali, il cui piano di spesa non sia stato integralmente condiviso dal Comitato regionale.
5. Il Comitato regionale, a ricezione della dotazione finanziaria, deve erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati o Delegati provinciali gli importi dei loro piani di spesa approvati dal Consiglio Federale; qualora il Comitato regionale riceva in più soluzioni la dotazione finanziaria, deve erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati o Delegati provinciali, in proporzione e di volta in volta, la quota degli importi dei loro piani di spesa approvati.

CAPO III

COMITATO PROVINCIALE

Articolo 47 - Attribuzioni

1. Il Comitato provinciale assolve i seguenti compiti:
 - a) collabora con il Comitato regionale per promuovere, diffondere e disciplinare l'attività tennistica nella provincia di competenza, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale e quelle particolari deliberate dal Comitato regionale stesso;
 - b) cura l'attuazione delle disposizioni della F.I.T. e del Comitato regionale, mantenendosi con questo in continui rapporti;
 - c) trasmette, per il tramite del Comitato regionale, al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea provinciale elettiva; trasmette, inoltre, al Comitato regionale i verbali delle proprie riunioni;
 - d) sottopone all'Assemblea provinciale la relazione sulla gestione del Comitato;
 - e) propone annualmente al Comitato regionale il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti ed amministra i fondi a disposizione in conformità delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - g) riceve le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società e, dopo aver svolto l'istruttoria, le trasmette al Comitato regionale per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
 - h) cura che gli affiliati della provincia siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - i) riceve le iscrizioni ai Campionati e le trasmette al Comitato regionale di competenza;
 - j) omologa i campi e le altre attrezzature tennistiche;
 - k) organizza le divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati, le fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani ed i Campionati provinciali individuali, con il coordinamento del Comitato regionale;
 - l) promuove e coordina l'attività agonistica giovanile provinciale di concerto con i competenti organi nazionali e regionali;
 - m) si adopera per la costituzione di nuove società e per la loro affiliazione;
 - n) assiste i dirigenti degli affiliati, agevolandone i rapporti con il Comitato regionale e con gli organi centrali;

- o) promuove, presso gli affiliati, l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi di società di nuova costituzione;
- p) programma e redige il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale entro il mese di novembre;
- q) programma e redige il calendario delle manifestazioni non agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale;
- r) tiene contatti con gli enti locali (comunali e provinciali), sportivi (C.O.N.I. provinciale ed enti di promozione sportiva), turistici (Ente provinciale del turismo, Pro-loco, ecc.) e ricreativi, per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica nella provincia, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
- s) svolge, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti che il Comitato regionale, in materie specifiche, ritiene di delegare espressamente;
- t) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere qualsiasi incarico nella provincia;
- u) riferisce sull'attività svolta, con relazione scritta, all'Assemblea provinciale;
- v) entro il 31 marzo del secondo e quarto anno del quadriennio olimpico può indire una riunione programmatica organizzativa e di coordinamento degli affiliati della provincia.

Articolo 48 - Gestione finanziaria

1. Il Comitato provinciale, entro il 15 settembre, redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo e lo presenta al Comitato regionale per l'inoltro al Consiglio federale.
2. Il Comitato provinciale trasmette mensilmente al Comitato regionale il rendiconto delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi.

CAPO IV

COMMISSIONI E FIDUCIARI REGIONALI E PROVINCIALI

Articolo 49 - Commissioni e fiduciari regionali e provinciali

1. Il Comitato regionale o il Comitato provinciale, per l'espletamento di alcune attività o per particolari esigenze organizzative, possono nominare Commissioni o fiduciari, regionali o provinciali, scegliendoli fra i tesserati, anche al di fuori dei consiglieri.
2. I componenti delle commissioni ed i fiduciari, non consiglieri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del rispettivo Comitato regionale o provinciale, con voto consultivo per le materie di competenza.

Articolo 50 - Fiduciari federali periferici

1. I fiduciari federali periferici, regionali o provinciali, possono essere nominati dal Consiglio federale su proposta del Comitato per il beach tennis, del Comitato per il paddle e del Comitato per il tennis in carrozzina, sentito il parere del Comitato regionale di appartenenza, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali in tali settori.
2. L'incarico è biennale e può essere confermato.
3. I fiduciari collaborano con i rispettivi Comitati e con il Comitato regionale competente, per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività e delle manifestazioni di settore, nonché per la loro approvazione.

TITOLO QUARTO

DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Articolo 51 – Elezione – votazioni

1. La consultazione elettorale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione alla assemblea nazionale, avviene in sede regionale, nel giorno deliberato dal Consiglio federale o in sede provinciale per le province di Trento e Bolzano, da svolgersi almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale.
2. Gli atleti votano nella regione dell'affiliato di appartenenza.

3. I tecnici votano nella regione dell'affiliato presso cui prestano l'attività risultante dai moduli di affiliazione.
4. L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria federale, deve essere trasmesso ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli affiliati almeno dieci giorni prima delle elezioni.
5. I tecnici in possesso della tessera atleti possono votare solo in una delle due qualità.
6. Ogni atleta e tecnico avrà diritto ad un voto che esprimerà in favore del candidato delegato della propria categoria. Nella sede elettorale dovrà essere affisso anche l'ordine del giorno della assemblea nazionale elettiva e l'elenco dei candidati alla carica di delegato. L'affissione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario di svolgimento dell'assemblea costituirà anche formale convocazione per la partecipazione alla stessa nei confronti di chi sarà eletto delegato atleta e tecnico.
7. Le contestazioni sulle modalità di indizione, svolgimento e scrutinio sono di competenza del Presidente del Tribunale federale.
8. Sarà eletto delegato colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro ammontare. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età.
9. Nel caso in cui non vi siano candidati o non vi siano votanti, non vi sarà delegato in rappresentanza della Regione interessata.
10. Ogni delegato ha diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie elettive.

Articolo 52 - Sostituzioni

1. Il delegato cessato per qualsiasi motivo, secondo quanto previsto dallo statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.

Articolo 53 - Seggi elettorali

1. Il Consiglio federale fissa la data delle elezioni in tutte le regioni.
2. Il Presidente della F.I.T.:
 - a) stabilisce il luogo del seggio elettorale;
 - b) nomina il presidente del seggio elettorale;
 - c) nomina i componenti dell'Ufficio elettorale centrale.
3. I seggi elettorali sono costituiti in ogni regione da:
 - a) un Presidente,
 - b) un Vicepresidente,
 - c) un segretario,
 - d) almeno due scrutatori.
4. Tutti i componenti del seggio sono nominati dal presidente e non possono essere scelti tra i candidati.
5. Il seggio svolge tutte le funzioni necessarie per la votazione, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti; effettua tra l'altro la verifica dei poteri, identificando ed ammettendo al voto gli aventi diritto, compresi negli elenchi forniti dal Comitato regionale.
6. I votanti, a richiesta, debbono esibire un documento di identità.
7. Per lo svolgimento delle votazioni, il seggio deve seguire scrupolosamente lo specifico verbale predisposto dalla segreteria federale e, pertanto, deve:
 - a) costituirsi alle ore 8 per effettuare le operazioni preliminari;
 - b) rimanere aperto dalle ore 9 alle ore 13 per le operazioni di voto;
 - c) effettuare lo scrutinio delle schede votate subito dopo il termine delle votazioni;
 - d) redigere lo specifico verbale trasmesso alla Segreteria federale;
 - e) comunicare immediatamente alla Segreteria federale i risultati delle votazioni;
 - f) trasmettere o consegnare in giornata alla Segreteria federale lo specifico verbale e tutto il materiale delle votazioni.
8. L'Ufficio elettorale centrale è composto di tre membri nominati dal Presidente, con il compito di riscontrare tutti i verbali, di assegnare le schede contestate e di attribuire definitivamente i voti.

LIBRO SECONDO

AFFILIATI

CAPO I

TIPOLOGIA

Articolo 54 – Affiliato

1. L'affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito, in una delle forme giuridiche previste dal Codice civile, con atto pubblico notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal Presidente del Comitato provinciale o dal Delegato provinciale competenti o, in mancanza, dai corrispondenti organi regionali.
2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto l'affiliato deve espressamente prevedere:
 - a) l'inserimento nella denominazione sociale di "associazione sportiva dilettantistica" (ASD) o "società sportiva dilettantistica" (SSD);
 - b) l'indicazione della sede legale in uno degli stati membri dell'Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato italiano;
 - c) come finalità precipua, la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis;
 - d) a chi è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione;
 - e) l'esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro:
 - 1) con l'obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva di eventuali utili di gestione;
 - 2) con l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa;
 - 3) con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
 - f) l'attuazione al proprio interno dei principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci, nonché l'elettività delle cariche sociali; (per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile)
 - g) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.;
 - h) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della F.I.T., le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del C.O.N.I.;
 - i) l'obbligo di tesserare tutti i soci; (nelle polisportive, tutti i soci della sezione tennis)
 - j) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
 - k) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario e le modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari;
 - l) l'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.;
 - m) l'impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive tennistiche;
 - n) l'obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati;
 - o) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - p) nelle associazioni che abbiano più di venti soci è obbligatorio il Collegio dei probiviri.

Articolo 55 - Classificazione e limitazioni

1. Gli affiliati si distinguono in:
 - a) affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b) affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.
2. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare scuole di tennis e di beach tennis.

Articolo 56 - Enti aggregati

1. Gli enti aggregati praticano attività tennistica di qualunque tipo, sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di servizio e di supporto, sia in favore della F.I.T. sia degli affiliati o dei tesserati.
2. Gli enti aggregati non possono avere tesserati.
3. Gli enti aggregati sono ammessi alle assemblee senza diritto di voto

CAPO II

RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE - AGGREGAZIONE

Articolo 57 - Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

1. Su richiesta scritta dell'ente interessato inoltrata alla F.I.T., il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio federale, se a ciò delegato del Consiglio nazionale del C.O.N.I., a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi fondamentali dalla F.I.T. e del C.O.N.I.
2. L'affiliazione o l'aggregazione sono richieste con il modulo federale sottoscritto dal Presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto costitutivo o gli atti societari, accompagnato dalla prescritta tassa e dai documenti indicati di seguito, salvo che gli stessi siano già in possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente affiliazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi.
3. Gli affiliati di categoria A debbono allegare:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
 - b) ove l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata registrata, dichiarazione di responsabilità del Presidente circa l'autenticità delle firme di sottoscrizione;
 - c) indicazione dell'ubicazione e del numero dei campi, con descrizione della natura del fondo, dell'eventuale illuminazione, di copertura e di gradinate;
 - d) indicazione del titolo di utilizzo degli immobili e degli impianti;
 - e) elenco nominativo degli associati dell'affiliato, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno);
 - f) richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 marzo);
 - g) indicazione degli Ufficiali di gara annoverati tra i propri tesserati;
 - h) indicazione dei tecnici che, a qualsiasi titolo, esercitano la loro attività nell'impianto dell'affiliato;
 - i) mappa con l'ubicazione dei campi di gioco nel comune ove è la sede sociale
 - j) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
4. Gli affiliati di categoria B devono corredare la domanda soltanto con i documenti di cui alle precedenti lettere a), b), e), f), g), h) e j).
5. Gli aggregati devono corredare la domanda soltanto con i documenti di cui alle precedenti lettere c), d), h) i) e j), e con l'indicazione del nominativo del responsabile; ove costituiti in forma societaria, anche con i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
6. La domanda va presentata presso la segreteria del Comitato provinciale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una o all'altra categoria degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i campi e la trasmette al Comitato regionale, che, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, trasmette il tutto alla Segreteria federale.
7. La Segreteria federale dà notizia dell'avvenuto riconoscimento e dell'accettazione della domanda di affiliazione o di aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.
8. La mancata contestuale richiesta delle tessere dei componenti degli organi direttivi dell'affiliato non permette l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
9. Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di riaffiliazione o di aggregazione di chi risulti, a qualsiasi titolo, in debito con la F.I.T. o con eventuali società dalla stessa controllate, per rapporti relativi agli ultimi tre anni.
10. La mancata accettazione della domanda è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.
11. Avverso l'assegnazione ad una delle categorie summenzionate, l'affiliato o l'aggregato ha facoltà di reclamare al Tribunale federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
12. L'affiliazione ha inizio dalla data della deliberazione del Consiglio federale di accettazione della domanda.
13. Il Presidente dell'ente richiedente sottoscrive tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva, prevista dall'articolo 9 del Regolamento di giustizia.

Articolo 58 – Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli affiliati devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla F.I.T. inoltrando alla stessa, tramite il Comitato provinciale

competente:

- a) il modulo con i dati aggiornati;
 - b) l'elenco nominativo degli associati dell'affiliato, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno);
 - c) la richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 marzo);
 - d) le tasse prescritte.
2. Il Presidente dell'ente richiedente sottoscrive tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva, prevista dall'articolo 9 del Regolamento di giustizia.

Articolo 59 - Termini

1. La domanda di affiliazione o di aggregazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno, dal 1° novembre al 31 dicembre anche per l'anno successivo.
2. Il rinnovo dell'affiliazione deve essere effettuato dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno in corso.
3. Trascorso detto termine, l'affiliato moroso cessa di appartenere alla F.I.T.
4. La richiesta di affiliazione dell'affiliato cessato è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti.

Articolo 60 – Limitazioni all'attività federale

1. Tra il 1° gennaio ed il 31 marzo l'affiliato, che non ha rinnovato l'affiliazione, non può:
 - a) esercitare il diritto di voto nelle Assemblee nazionali, regionali e provinciali.
 - b) richiedere tessere per i propri soci;
 - c) iscrivere squadre a competizioni agonistiche;
 - d) organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
 - e) disporre di una scuola o di corsi collettivi di tennis.
2. Costituiscono infrazione disciplinare, con conseguente deferimento alla Procura federale:
 - a) il mancato completamento del tesseramento di tutti gli associati, degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici, dei medici e dei massaggiatori;
 - b) per frode sportiva, la dichiarazione mendace circa il numero degli associati e degli altri soggetti al tesseramento sopra indicati.
3. Il Comitato regionale competente comunica l'inadempimento all'affiliato che al 31 marzo non abbia completato il tesseramento, socio od atleta, di tutti i propri associati e degli altri soggetti al tesseramento sopra indicati, con raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito ad adempiere entro sette giorni dalla ricezione.
4. Il procedimento disciplinare si estingue con il completamento del tesseramento e con il pagamento di quanto dovuto alla FIT nel termine sopra indicato.
5. L'affiliato che non ha pagato nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive, fino al momento del pagamento è sospeso da qualsiasi attività federale e non può, oltre all'attività di cui al comma 1:
 - a) partecipare ai Campionati a squadre;
 - b) opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne facciano richiesta, salvo che siano soggetti all'indennità di preparazione;
 - c) richiedere l'indennità di svincolo per i tesserati atleti minorenni, che richiedano il trasferimento.

Articolo 61 - Denominazione sociale

1. Gli affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
2. La F.I.T. può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di altro affiliato nella stessa provincia.

Articolo 62 - Abbinamenti

1. Sono considerati "abbinati" gli affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di un'impresa, ente od organizzazione commerciale, con scopo pubblicitario.
2. La denominazione deve, comunque, essere conforme ai criteri dettati per la denominazione sociale e può essere adottata solo dopo l'accettazione del Consiglio federale.

Articolo 63 - Fusione di affiliati

1. La fusione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo ente, soggetto a nuovo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la F.I.T., a qualsiasi titolo.
2. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalle copie autentiche:
 - a) dei verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione;
 - b) dell'atto costitutivo e dello statuto della società che ha origine dalla fusione.
3. Il nuovo affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo statuto sociale, un Consiglio di amministrazione di nuova elezione.
4. Esso conserva l'anzianità federale, la categoria ed i diritti sportivi maggiori fra quelli attribuiti agli affiliati che si sono fusi, a condizione che la fusione sia avvenuta tra affiliati:
 - a) che abbiano almeno un anno di affiliazione alla F.I.T.;
 - b) che abbiano sede e che abbiano svolto attività agonistica nello stesso comune o in comuni confinanti della stessa regione.
5. I tesserati degli affiliati che si sono fusi restano vincolati per il nuovo affiliato, alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.

Articolo 64 - Incorporazione di altri affiliati

1. Un affiliato che incorpora uno o più affiliati conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori sociali, l'anzianità federale, il Consiglio di amministrazione ed i tesserati, nonché i diritti sportivi.
2. L'affiliato incorporante deve documentare l'avvenuta incorporazione.
3. I tesserati degli affiliati incorporati restano vincolati all'affiliato incorporante, alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.
4. L'incorporazione è soggetta a riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la F.I.T., a qualsiasi titolo.

Articolo 65 – Trasferimento della sede sociale

1. L'affiliato che trasferisce la sede sociale con variazione dei campi dichiarati deve chiederne l'omologazione, anche se gli stessi erano già omologati a nome di altro affiliato.
2. Se il trasferimento avviene al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione, l'affiliato trasferito non conserva i diritti sportivi attribuiti per la partecipazione al Campionato degli affiliati ed i suoi tesserati possono svincolarsi d'ufficio.

Articolo 66 – Principi generali in materia di attribuzione dei diritti sportivi

1. La FIT disciplina l'attribuzione e le vicende dei diritti sportivi federali nel rispetto dei principi emanati dal C.O.N.I. in materia.
2. I diritti sportivi non possono essere in alcun modo oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di loro trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione o incorporazione tra affiliati.
3. Il Consiglio federale è competente a decidere in materia di devoluzione, attribuzione e vicende dei diritti sportivi, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti federali.

Articolo 67 - Comunicazione di tutte le variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni, trasferimenti della sede sociale e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'affiliato deve darne comunicazione alla F.I.T. entro quindici giorni, accompagnata dai relativi verbali dell'organo competente, per il tramite del proprio Comitato provinciale, che rilascia attestazione di ricezione, e trasmette subito copia della comunicazione al competente Comitato regionale.
2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla F.I.T. ed al Comitato regionale di competenza entro quindici giorni, tramite il Comitato provinciale.
3. Le attestazioni del Comitato provinciale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee federali.
4. Tutte le variazioni, inoltre, sono comunicate al C.O.N.I. per l'aggiornamento del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

CAPO III

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.T.

Articolo 68 - Recesso

1. L'affiliato recede comunicando alla F.I.T. la sua volontà di interrompere il rapporto di affiliazione.
2. Il recesso deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 69 - Scioglimento volontario, incorporazione e fusione

1. L'affiliato che, per qualsiasi motivo, si scioglie interrompe automaticamente il rapporto di affiliazione alla F.I.T.
2. L'affiliato che viene incorporato da altro affiliato e gli affiliati che si fondono sono considerati sciolti.
3. A seguito dello scioglimento di un affiliato, il Consiglio federale può autorizzare il mantenimento dei diritti sportivi, dell'anzianità federale e del vincolo dei tesserati (alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere) in capo ad un ente di nuova affiliazione a condizione che:
 - a) l'affiliato sciolto non abbia debiti di alcun tipo nei confronti della FIT o delle società da questa controllate;
 - b) il nuovo affiliato abbia i campi e la sede sociale nella medesima ubicazione dell'affiliato sciolto;
 - c) il nuovo affiliato abbia provveduto al tesseramento di un numero di soggetti, già tesserati per l'affiliato sciolto, sufficienti a dimostrare una posizione di continuità con quest'ultimo;
 - d) il rappresentante legale ed i componenti del consiglio direttivo del nuovo affiliato non abbiano alcuna pendenza a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva e dagli stessi non abbiano subito, negli ultimi 5 anni, condanne a pene inibitive pari o superiori a tre mesi.

Articolo 70 - Inattività sportiva

1. Il Consiglio federale dichiara la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato che non abbia svolto alcuna attività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi.
2. Per attività sportiva, ai soli fini dell'inattività, si intende, oltre alla partecipazione a qualsiasi Campionato o manifestazione, individuali od a squadre, nazionali o locali, iscritti nei calendari ufficiali della F.I.T., anche la partecipazione a manifestazioni sportive non agonistiche o l'organizzazione di manifestazioni tennistiche o la gestione di centri di addestramento o di perfezionamento agonistico.
3. Avverso il provvedimento predetto è ammesso ricorso al Tribunale federale.

Articolo 71 - Revoca dell'affiliazione

1. Il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'affiliato:
 - a) perda i requisiti indicati nello Statuto per l'affiliazione;
 - b) sia moroso, non avendo regolarizzato la sua posizione nel termine del 31 marzo.
2. Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica, è ammesso ricorso alla Giunta nazionale del CONI.

Articolo 72 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato dagli Albi federali, nei casi indicati dallo statuto.
2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.
3. Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto appello alla Corte federale di appello.

LIBRO TERZO

TESSERATI

CAPO I

TESSERAMENTO E TESSERE

Articolo 73 – Tessera federale e modalità di rilascio

1. L'esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla F.I.T., è documentata dalla tessera federale di riconoscimento.
2. Le tessere federali sono rilasciate dalla Federazione direttamente o tramite l'affiliato di appartenenza.
3. Gli affiliati hanno l'obbligo di tesserare i soci, gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici ed i massaggiatori, versando per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio federale.
4. Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell'anno precedente; se richiede la tessera atleta o atleta non agonista, deve depositare presso l'affiliato idonea certificazione sanitaria.
5. Il tesserato ha obbligatoriamente il proprio domicilio, per ogni comunicazione federale che lo riguardi, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza.
6. Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto, od in mancanza dei requisiti o della certificazione o della documentazione necessari.
7. L'inosservanza di tali norme costituisce infrazione disciplinare.
8. La F.I.T. si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di attuazione del tesseramento.

Articolo 74 - Tipi di tessera

1. Le tessere federali sono:
 - a) tessera di riconoscimento, distinta in
 - 1) tessera socio;
 - 2) tessera speciale;
 - b) tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare, distinta in:
 - 1) tessera atleta;
 - 2) tessera atleta non agonista.
2. Il costo delle tessere federali è stabilito annualmente dal Consiglio federale.
3. Nel corso dell'anno, nel rispetto delle procedure indicate e dei requisiti, la tessera atleta non agonista può essere sostituita dalla tessera atleta, ma non viceversa.
4. Possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista, una per ciascun settore federale (tennis, beach tennis, paddle), ma in nessun caso possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista per lo stesso settore federale.

Articolo 75 - Tessera socio

1. La tessera socio è rilasciata dalla Federazione, tramite l'affiliato, ai soci, compresi atleti, dirigenti, medici, tecnici e massaggiatori.
2. Il possesso della tessera socio è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Articolo 76 - Tessera speciale

1. La tessera speciale è rilasciata dal Comitato provinciale o, in mancanza, dal Comitato regionale territorialmente competente ai dirigenti federali, agli ufficiali di gara, ai tecnici, ai medici ed ai massaggiatori federali ed a coloro che rivestono cariche onorarie, che non siano soci di un affiliato.
2. Il possesso della tessera speciale è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Articolo 77 - Tessera atleta

1. La tessera atleta è rilasciata dalla Federazione, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività agonistica.

2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.
3. La tessera atleta può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori disabili, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera atleta vincola all'affiliato che l'ha rilasciata:
 - a) l'atleta maggiorenne e quello minorenne appartenente al settore under 10, fino al 31 dicembre dell'anno in corso;
 - b) l'atleta minorenne appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 e under 18 fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.
5. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera (o la richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della quota relativa) deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento del vincolo su domanda, con dispensa dal versamento dell'indennità di svincolo, se dovuta.
6. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se presentata prima, ha comunque effetto da tale data.

Articolo 78 - Tessera atleta non agonista

1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla F.I.T., tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.
2. La richiesta di tesseramento non agonistico, per i giocatori appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.
3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata anche a chi non abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori disabili, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta, per lo stesso settore di attività (tennis, beach tennis, paddle) e vincola il tesserato all'affiliato che l'ha rilasciata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
5. È fatto obbligo all'affiliato di tesserare con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui risultino già in possesso di tessera atleta, tutti coloro che, soci o no, utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco, compresi gli allievi delle scuole di tennis.

Articolo 79 - Validità delle tessere federali

1. La richiesta di rilascio della tessera può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del Comitato regionale e sino:
 - a) al 31 dicembre dello stesso anno per l'attività sportiva (tessera atleta e tessera atleta non agonista);
 - b) al 31 marzo dell'anno successivo per ogni altra attività federale (qualsiasi tipo di tessera).
3. Il tesserato atleta o atleta non agonista, qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità, si impegna, tuttavia:
 - a) a non svolgere attività agonistica o non agonistica, restituendo la tessera all'affiliato che l'ha rilasciata; ovvero
 - b) a depositare una nuova certificazione medica di idoneità.
4. Il mancato rispetto di tale norma costituisce infrazione disciplinare.
5. Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo, il vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la F.I.T., il tesseramento dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad avere valore sino al 31 dicembre.
6. La validità delle tessere federali è sospesa, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento.

Articolo 80 - Duplicati

1. Qualora, per una causa qualsiasi, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
2. Il duplicato deve essere richiesto al competente Comitato provinciale o, in mancanza, al Comitato regionale, versando la tassa prescritta.
3. Il duplicato è altresì rilasciato, previa restituzione della tessera già emessa e senza pagamento della tassa:
 - a) qualora il titolare ottenga il trasferimento in corso d'anno;
 - b) qualora il titolare ottenga la sostituzione della tessera atleta non agonista con quella atleta;
 - c) qualora, per una causa qualsiasi, sia necessario modificare un dato o correggere un errore.

Articolo 81 - Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve possedere ed esibire all'Ufficiale di gara preposto la tessera atleta o la tessera atleta non agonista del settore a cui appartiene la manifestazione.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur essendone in possesso:

- a) non può essere ammesso a partecipare a gare valevoli per i Campionati nazionali individuali;
 - b) può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà;
 - c) può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa sub iudice, annualmente stabilita dal Consiglio federale.
3. Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato F.I.T., può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la pratica del tennis, e versando la tassa prevista, per lo straniero minorenni, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.
4. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta non agonista non può essere ammesso a giocare.

Articolo 82 - Tesseramento di cittadino straniero

1. Il cittadino straniero può essere tesserato alla F.I.T. ed ottenere il rilascio della tessera federale alle seguenti condizioni:
- a) nella qualità di socio di un affiliato in qualsiasi momento (tessera socio);
 - b) nella qualità di atleta di un affiliato in qualsiasi momento (tessera atleta o atleta non agonista), previa valutazione del suo livello di classifica;
 - c) nella qualità di Ufficiale di gara, di tecnico, di medico e di massaggiatore federale non socio di affiliato, in qualsiasi momento, purché residente in Italia (tessera speciale).
2. Il cittadino straniero:
- a) anche se tesserato, non può ricoprire cariche federali elettive;
 - b) anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso dai Campionati individuali in ogni loro fase e dai Campionati a squadre, salvo il Campionato degli affiliati.
3. Il cittadino straniero extracomunitario, per il rilascio della tessera atleta, deve inoltre:
- a) ottenere la dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nel caso di fornitore di prestazioni sportive a favore di un affiliato; ovvero
 - b) presentare regolare permesso di soggiorno in Italia, in ogni altro caso.
4. Gli stranieri minorenni, regolarmente residenti nel territorio dello stato italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere tesserati con le medesime procedure previste per i cittadini italiani, anche dopo il compimento della maggiore età e fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti che ne abbiano i requisiti in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
5. I tesserati ai sensi del comma precedente non rientrano nella definizione di "straniero" per la partecipazione alle gare sia individuali sia a squadre.

Articolo 83 - Tesserato tramite più affiliati

1. Ogni persona può essere socio di uno o più affiliati, ottenendo il rilascio di più tessere socio.
2. Ogni persona può chiedere il rilascio della tessera atleta in favore di un solo affiliato, per ciascun settore di attività (tennis, beach tennis, paddle).
3. Nel caso di rilascio della tessera atleta o della tessera atleta non agonista per due o più affiliati per lo stesso settore di attività, ha validità quella cronologicamente anteriore, salva la disciplina sui trasferimenti.
4. In tale caso, sia il tesserato sia gli affiliati interessati possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

CAPO II

TESSERATI DISABILI

Articolo 83 bis – Giocatori disabili

1. I giocatori del settore del tennis in carrozzina devono avere una disabilità motoria permanente, consistente in una sostanziale perdita di funzionalità in una o entrambe le estremità inferiori.
2. La disabilità deve derivare da almeno una delle seguenti condizioni
- a) un deficit neurologico in prossimità del livello S1 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure
 - b) una grave artrosi o anchilosi o sostituzione con protesi delle anche, dei ginocchi o delle caviglie; oppure
 - c) un'amputazione di qualsiasi parte delle estremità inferiori, come minimo all'altezza del metatarso; oppure
 - d) una disabilità motoria in una o entrambe le estremità inferiori, equivalente ai punti a), b) e c).
3. Per il rilascio della tessera, i giocatori devono inoltre possedere un certificato medico che ne attesti la disabilità con le

caratteristiche qui riportate

Articolo 83 ter – Giocatori “quad”

1. Un giocatore quad deve corrispondere ai criteri di disabilità fisica permanente definiti per tutti i giocatori ed inoltre avere una disabilità fisica permanente con sostanziale perdita delle capacità motorie in una od in entrambe le estremità superiori.
2. I giocatori quad devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) un deficit neurologico in prossimità del livello C8 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure
 - b) amputazione di un'estremità superiore; oppure
 - c) focomelia di un'estremità superiore; oppure
 - d) distrofia muscolare o miopatia ad un'estremità superiore; oppure
 - e) una disabilità motoria in una o entrambe le estremità superiori, equivalente ai punti a), b), c) o d).
3. I giocatori quad, inoltre, devono avere almeno una delle seguenti disabilità funzionali, che comporti un uso limitato delle estremità superiori, con o senza limitazioni della funzionalità del tronco:
 - a) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare la battuta sopra la testa;
 - b) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare il diritto e il rovescio;
 - c) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per manovrare una carrozzina manuale;
 - d) inabilità a stringere la racchetta senza l'ausilio di una protesi o di una fasciatura che permetta l'uso dell'attrezzo per giocare.
4. La combinazione di fattori dominanti e non-dominanti fra le funzionalità degli arti superiori e la funzionalità del tronco sono tenute in considerazione per dichiarare un giocatore appartenente al settore quad; coloro che dimostrano un buon livello di funzionalità e di controllo del tronco debbono avere un maggior livello di disabilità degli arti superiori rispetto a coloro che hanno un basso o addirittura nullo controllo del tronco.
5. Inoltre un giocatore quad deve:
 - a) avere una disabilità fisica permanente ad almeno tre estremità degli arti così come sopra descritto;
 - b) soddisfare il sistema di assegnazione dei punti così come appare nella versione corrente del Manuale di classificazione del tennis quad dell'ITF;
 - c) conformarsi ad ogni specifica richiesta del particolare sistema di classificazione per l'assegnazione di stato di giocatore quad;
 - d) collaborare completamente ed onestamente con ogni processo di classificazione e con tutte le procedure correlate.
6. I giocatori quad non possono comunque mai usare entrambi i piedi per spingere la carrozzina.
7. Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore quad per la partecipazione alle gare devono essere presentati secondo quanto previsto nell'Appendice A dell'ITF Regulations for Wheelchair Tennis.

Articolo 83 quater – Carrozze elettriche

1. I giocatori quad che hanno grosse limitazioni di mobilità tali da impedire l'uso di una carrozzina manuale e che usano una carrozzina elettrica per gli atti della vita quotidiana possono essere autorizzati a giocare con la carrozzina elettrica.
2. Se autorizzati all'uso di tale carrozzina, devono continuare a giocare in carrozzina elettrica in ogni competizione autorizzata dalla FIT o dall'ITF.
3. Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore per l'uso della carrozzina elettrica devono essere presentati secondo quanto previsto nell'Appendice A dell'ITF Regulations for Wheelchair Tennis.

CAPO III

SETTORI DI ETÀ E CATEGORIE DI CLASSIFICA DEI TESSERATI

Articolo 84 - Settori di età

1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:
 - a) Giovanili, suddivisi in:
 - 1) Under 10: sono coloro che hanno compiuto otto anni, ma non ancora dieci;
 - 2) Under 12: sono coloro che hanno compiuto dieci anni, ma non ancora dodici;
 - 3) Under 14: sono coloro che hanno compiuto dodici anni, ma non ancora quattordici;
 - 4) Under 16: sono coloro che hanno compiuto quattordici anni, ma non ancora sedici;
 - 5) Under 18: sono coloro che hanno compiuto sedici anni, ma non ancora diciotto;
 - b) Ordinari: sono coloro che hanno compiuto diciotto anni;
 - c) Veterani, identificati in:
 - 1) Over 35: sono coloro che hanno compiuto trentaquattro anni;
 - 2) Over 40: sono coloro che hanno compiuto trentanove anni;
 - 3) Over 45: sono coloro che hanno compiuto quarantaquattro anni;

- 4) Over 50: sono coloro che hanno compiuto quarantanove anni;
 - 5) Over 55: sono coloro che hanno compiuto cinquantaquattro anni;
 - 6) Over 60: sono coloro che hanno compiuto cinquantanove anni;
 - 7) Over 65: sono coloro che hanno compiuto sessantaquattro anni;
 - 8) Over 70: sono coloro che hanno compiuto sessantanove anni;
 - 9) Over 75: sono coloro che hanno compiuto settantaquattro anni;
 - 10) Over 80: sono coloro che hanno compiuto settantanove anni.
2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso, tranne per il settore under 10, l'accesso al quale avviene al compimento dell'ottavo anno di età, anche nel corso dell'anno.
 3. Per i settori giovanili l'appartenenza ad un settore è esclusiva, mentre per i settori veterani l'appartenenza ad un settore implica contemporaneamente l'appartenenza ai settori di età inferiore.
 4. Per i settori giovanili possono essere definite previsioni o competizioni riferite ad una singola classe di età, definita con gli stessi criteri dei settori di età, ma con riferimento ad un solo anno (indicata con l'anno che si compie nell'anno solare in corso e cioè: under 9, under 10, under 11, under 12, under 13, under 14, ecc.).
 5. Un giocatore disabile è qualificato junior se non ha compiuto il diciottesimo anno al 1° gennaio dell'anno in corso.

Articolo 85 - Categorie di classifica

1. I tesserati agonistici, in rapporto al loro valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) prima categoria;
 - b) seconda categoria;
 - c) terza categoria;
 - d) quarta categoria.
2. La classifica dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia, è competenza della Commissione campionati e classifiche, per il tennis, del Comitato rispettivo per il beach tennis, per il paddle e per il tennis in carrozzina.
3. L'attribuzione della classifica è regolata dal metodo per la compilazione delle classifiche annualmente deliberato dal Consiglio federale e pubblicato negli Atti ufficiali.
4. Le classifiche possono subire modificazioni nel corso dell'anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.
5. È possibile la retrocessione di un solo gruppo per anno.

Articolo 86 – Prima categoria

1. Sono classificati di prima categoria i primi giocatori della graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche.
2. Sono elencati in un unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti.

Articolo 87 – Seconda categoria

1. Sono classificati di seconda categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di prima categoria.
2. Sono suddivisi in:
 - a) otto gruppi per il tennis, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo gruppo;
 - b) quattro gruppi per il beach tennis e per il paddle, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo e quarto gruppo.

Articolo 88 – Terza categoria

1. Sono classificati di terza categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di seconda categoria.
2. Sono suddivisi in
 - a) cinque gruppi per il tennis, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo;
 - b) quattro gruppi per il beach tennis e per il paddle, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo e quarto gruppo.

Articolo 89 – Quarta categoria

1. Sono classificati di quarta categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di terza categoria.
2. Sono suddivisi in
 - a) sette gruppi per il tennis, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto gruppo ed N.C. (non classificati);
 - b) cinque gruppi per il beach tennis e per il paddle, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto gruppo ed N.C. (non classificati).

Articolo 89 bis – Classifiche del tennis in carrozzina

1. La classifica è composta di due gruppi per ogni categoria di disabili; il primo gruppo è formato dai primi sedici giocatori della graduatoria nazionale, il secondo gruppo è formato da tutti gli altri.
2. La classifica nazionale è stilata tenendo conto dei punti ottenuti da tutti i giocatori tesserati, secondo le previsioni del metodo per la compilazione delle classifiche, annualmente deliberato dal Consiglio federale e pubblicato negli Atti ufficiali.

CAPO IV

TRASFERIMENTI

Articolo 90 – Generalità

1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera atleta.
2. Il possessore di tale tessera è vincolato con l'affiliato di appartenenza e per lo specifico settore sportivo per il quale è stata rilasciata la tessera:
 - a) se maggiorenne o minorenni appartenente al settore under 10, per l'anno in corso;
 - b) se minorenni, con esclusione degli appartenenti al settore under 10, fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età;
 e può trasferirsi ad altro affiliato con il rispetto delle condizioni e dei termini di cui agli articoli seguenti.
3. Il tesserato soggetto a vincolo annuale che nell'anno precedente non aveva la tessera atleta e chi non sia mai stato tesserato possono richiedere la stessa, senza formalità e senza procedura di trasferimento, a favore di qualsiasi affiliato.
4. Il tesserato soggetto a vincolo pluriennale, a cui, per qualsiasi motivo, non sia stata rilasciata la tessera atleta resta comunque vincolato all'affiliato di appartenenza alle stesse condizioni e con gli stessi termini.

Articolo 91 - Cessazione del vincolo per decorrenza del termine

1. Per il tesserato atleta maggiorenne o minorenni appartenente al settore under 10, il vincolo cessa se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza dell'intenzione di svincolarsi e dimostra il pagamento dell'indennità di preparazione, se dovuta, ovvero ottiene la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.
2. Per il tesserato atleta che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, con esclusione di quelli appartenenti al settore under 10, il vincolo cessa al raggiungimento della maggiore età e comunque al termine del quarto anno consecutivo di vincolo, se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza dell'intenzione di svincolarsi e dimostra il pagamento dell'indennità di svincolo o di preparazione, se dovute, ovvero ottiene la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.
3. Nel caso di possesso di più tessere atleta per diversi settori federali, il vincolo cessa solo per lo specifico settore per cui si verificano le condizioni di cessazione.
4. Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, è libero:
 - a) di rinnovare il vincolo per lo stesso affiliato, per un ulteriore anno, per i tesserati atleti maggiorenni o minorenni appartenenti al settore under 10, o per ulteriori quattro anni e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, per gli altri tesserati atleti minorenni;
 - b) di trasferirsi ad altro affiliato nell'anno successivo.
5. Se la procedura di trasferimento non è completata entro il 31 gennaio successivo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza, come indicato al precedente comma 4, lettera a).

Articolo 92 - Scioglimento del vincolo su domanda

1. Lo scioglimento del vincolo tra tesserato atleta ed affiliato è concesso, su domanda del tesserato, in qualsiasi momento, anche nel corso dell'anno, se, essendo soggetto all'indennità di preparazione, questa sia stata versata all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato, nei seguenti casi:
 - a) per il maggiorenne e per il minorenne appartenente al settore under 10:
 - 1) con il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza;
 - 2) per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;
 - 3) per il trasferimento del domicilio in comune di altra provincia per motivi di lavoro o di studio;
 - 4) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;
 - 5) per mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti;
 - b) per il minorenne (escluso l'appartenente al settore under 10):
 - 1) se ha ottenuto il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza e se, essendo soggetto all'indennità di svincolo, questa sia stata versata all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;
 - 2) per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia e se, essendo soggetto all'indennità di svincolo, questa sia stata versata all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;
 - 3) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;
 - 4) per mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti.
2. Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato con certificazione anagrafica o con atto equipollente, esclusa l'autocertificazione.
3. Il tesserato atleta, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di trasferirsi ad altro affiliato, salva la limitazione prevista dall'articolo 96.
4. Se la procedura di trasferimento non è completata entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento del vincolo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza.

Articolo 93 - Scioglimento d'ufficio del vincolo

1. Il vincolo tra tesserato atleta ed affiliato si scioglie automaticamente nei seguenti casi:
 - a) per cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato, per qualsiasi motivo;
 - b) per scioglimento dell'affiliato, salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3.
 - c) per trasferimento della sede dell'affiliato al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione.
 - d) per l'assenza del riconoscimento della scuola di tennis o sua revoca, limitatamente agli allievi della stessa.
 - e) per irrogazione della sanzione della retrocessione, in conseguenza del mancato tesseramento da parte dell'affiliato, di tutti coloro che, soci o no, vi siano soggetti.
2. L'indennità di svincolo non è dovuta, mentre l'indennità di preparazione è dovuta solo se l'accordo non prevede diversamente.
3. Nel caso di possesso di più tessere atleta per diversi settori federali, il vincolo è sciolto solo per lo specifico settore per cui si verifica la causa di scioglimento.
4. Il tesserato atleta, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di tesserarsi per altro affiliato, anche per l'anno in corso, senza necessità di pratica di trasferimento, salva la limitazione prevista dall'articolo 96.

Articolo 94 - Modalità del trasferimento

1. Il trasferimento dei tesserati atleti avviene:
 - a) per l'anno successivo, nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine;
 - b) anche nel corso dell'anno, in tutti i casi di scioglimento del vincolo, salva la limitazione prevista dall'articolo 96.
2. L'interessato deve presentare al Comitato regionale la domanda di trasferimento con le seguenti modalità:
 - a) nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine, entro il 31 gennaio seguente, con allegati (articolo 91):
 - 1) la tassa di trasferimento;
 - 2) la copia della comunicazione di svincolo all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza;
 - 3) per i soli giocatori soggetti all'indennità di preparazione o di svincolo, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente;
 - b) nei casi di scioglimento del vincolo, prima della richiesta della nuova tessera atleta, entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento, con allegati (per ciascun caso indicato in parentesi e nella tabella seguente):
 - 1) la tassa di trasferimento (sempre);
 - 2) per i soli giocatori soggetti all'indennità di svincolo, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente (articolo 92, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2);

- 3) per i soli giocatori soggetti all'indennità di preparazione, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente;
 - 4) il nulla-osta (articolo 92, comma 1, lettera a), n. 1 e lettera b), n. 1);
 - 5) la certificazione anagrafica o l'atto equipollente comprovante il trasferimento della residenza o del domicilio (articolo 92, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3 e lettera b), n. 2);
 - 6) la richiesta all'affiliato di rilascio della tessera (articolo 92, comma 1, lettera a), n. 5 e lettera b), n. 4).
- c) nei casi di scioglimento del vincolo d'ufficio, in qualunque momento, con allegati (tabella seguente):
- 1) indicazione del motivo che ha dato origine allo scioglimento;
 - 2) per i soli giocatori soggetti all'indennità di preparazione, se dovuta, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.

tipologia	Documenti	U10	U12	U14	U16	U18	+ di 18
Articolo 91	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Comunicazione di svincolo	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	<i>Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta</i>	no	sì	sì	sì	sì	no
	<i>Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta</i>	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Articolo 92 comma 1 lettere a)/1 e b)/1	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Nulla – osta	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	<i>Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta</i>	no	sì	sì	sì	sì	no
	<i>Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta</i>	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Articolo 92 comma 1 lett. a/2, a/3 e b/2	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	<i>Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta</i>	no	sì	sì	sì	sì	no
	<i>Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta</i>	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Certificazione anagrafica	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Articolo 92 comma 1 solo lett. a/4, b/3	Tassa di trasferimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	<i>Ricevuta o liberatoria d'indennità (svincolo e preparazione)</i>	no	no	no	no	no	no
	<i>Dichiarazione che</i> l'affiliato è sospeso da attività	sì	sì	sì	sì	sì	sì
solo lett. a/5, b/4	Copia della richiesta di tessera	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Articolo 93	Tassa di trasferimento	no	no	no	no	no	no
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di svincolo, se dovuta	no	no	no	no	no	no
	Ricevuta o liberatoria d'indennità di preparazione, se dovuta	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Articolo 95 - Nulla-osta

1. Il nulla-osta deve essere redatto dall'affiliato di appartenenza ed essere sottoscritto dal suo Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Esso deve contenere le generalità dell'interessato, gli estremi relativi al numero ed alla data del rilascio della tessera e la data della sottoscrizione.
3. Il nulla-osta non può essere sottoposto a condizione alcuna.

Articolo 96 – Limitazione del trasferimento

1. Il tesserato atleta che ha rappresentato un affiliato in un qualsiasi Campionato nazionale a squadre non può trasferirsi e rappresentare altro affiliato in qualsiasi Campionato nazionale a squadre fino alla successiva annata sportiva.
2. Ai fini della rappresentanza di un affiliato l'inserimento dell'atleta nella lista dei giocatori, dichiarata all'atto dell'iscrizione o nella formazione presentata al Giudice arbitro, è equiparato alla materiale partecipazione alla gara.

Articolo 97 - Indennità di preparazione

1. L'indennità di preparazione rappresenta il valore economico riconosciuto, in caso di trasferimento dell'atleta, maggiorenne o minorenne, all'affiliato che ha provveduto alla sua preparazione ed alla sua educazione, calcolata sulla base di un accordo preventivo tra atleta ed affiliato, che tenga espressamente conto almeno dei seguenti aspetti oggettivi:
 - a) i servizi resi o che verranno resi reciprocamente;
 - b) gli investimenti economici ai quali l'affiliato si impegna o si è già impegnato per lo svolgimento dell'attività agonistica dell'atleta.
2. L'accordo, il cui schema-tipo è riportato in Appendice n. 1, deve inoltre esplicitamente indicare:
 - a) la durata e le modalità di scioglimento anticipato o di rinnovo, esclusa ogni forma di rinnovo tacito;
 - b) l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di preparazione, sia nei casi di risoluzione anticipata dell'accordo sia nei casi di sua conclusione a termine;
 - c) i casi in cui il pagamento dell'indennità non è dovuto (scioglimento del vincolo d'ufficio, ecc.);
 - d) la previsione, nei casi di controversie, della competenza della Commissione tesseramenti.
3. L'accordo di preparazione può essere stipulato da un atleta solo con un affiliato che disponga di una scuola di addestramento riconosciuta dalla F.I.T. per il settore di appartenenza.
4. Copia dell'accordo sottoscritto deve essere depositata presso il Comitato regionale di appartenenza dell'affiliato, entro

trenta giorni dalla data di stipulazione. affiliato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

5. L'indennità di preparazione, ove concordata:

- si applica per il trasferimento ad altro affiliato dei tesserati atleti, in ogni caso;
- si applica anche nei casi di scioglimento del vincolo d'ufficio o per mancato rilascio della tessera da parte dell'affiliato di appartenenza, salva diversa previsione specifica dell'accordo.

6. L'indennità di preparazione è corrisposta dall'affiliato di destinazione che tessera il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.

Articolo 98 - Indennità di svincolo – norma transitoria

1. L'indennità è dovuta per i trasferimenti richiesti per l'anno 2014 e i successivi tre anni 2015, 2016 e 2017, a condizione che l'affiliato disponga di una scuola di addestramento riconosciuta dalla F.I.T. per il settore di appartenenza.

2. L'indennità si applica per i trasferimenti richiesti per l'anno 2014 e i successivi tre anni 2015, 2016 e 2017.

3. I punti sono cumulabili e vengono attribuiti ai tesserati atleti nelle misure sotto riportate:

- punti attribuiti in funzione di classifica ed età, riferite al momento nel quale si chiede lo svincolo:

	18 a.	17 a.	16 a.	15 a.	14 a.	13 a.	12 a.	11 a.
classificato 1°	24	27	30	33	36	42	48	54
classificato 2 ^a /1°	16	18	20	22	24	28	32	36
classificato 2 ^a /2°	12	13,5	15	16,5	18	21	24	27
classificato 2 ^a /3°	9,6	10,8	12	13,2	14,4	16,8	19,2	21,6
classificato 2 ^a /4°	8	9	10	11	12	14	16	18
classificato 2 ^a /5°	4,8	5,4	6	6,6	7,2	8,4	9,6	10,8
classificato 2 ^a /6°	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9
classificato 2 ^a /7°	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,6	6,4	7,2
classificato 2 ^a /8°	3	3,4	3,8	4,1	4,5	5,2	6	6,6
classificato 3 ^a /1°	2,8	3,2	3,6	3,8	4,2	4,8	5,6	6,2
classificato 3 ^a /2°	2,6	3	3,4	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8
classificato 3 ^a /3°	2,4	2,7	3	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4
classificato 3 ^a /4°	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2	3,6	4,2	4,8
classificato 3 ^a /5°	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,2	3,6	4,2
classificato 4 ^a /1°	1,8	2	2,2	2,4	2,6	3	3,4	4
classificato 4 ^a /2°	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,8	3,2	3,6

- punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase nazionale dei Campionati individuali giovanili (under 16, 14 e 12) e di seconda e terza categoria, a condizione che sia stato disputato almeno un incontro (esclusi i casi di rinuncia o ritiro per qualsiasi motivo):

	u. 16	u. 14	u. 12	I cat.	II cat.	III cat.
vincitore	10	12	14	20	15	10
finalista	8	10	12	16	12	8
semifinalista	7	9	10	14	10	6
perdente nei quarti	6	8	9	11	8	5
perdente negli ottavi	5	7	8	9	6	4
perdente nei sedicesimi	4	6	7	8	4	3
perdente nei turni precedenti	3	5	6	7	2	2

- punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase regionale dei Campionati individuali giovanili (under 18, 16, 14 e 12) e di terza categoria, a condizione che sia stato disputato almeno un incontro (esclusi i casi di rinuncia o ritiro per qualsiasi motivo); non vengono attribuiti punti regionali a coloro che ne ottengono nella fase nazionale del medesimo Campionato:

	u. 18	u. 16	u. 14	u. 12	III cat.

vincitore	2	3	5	6	2
finalista	2	2	4	5	2
semifinalista	1	2	3	4	1
perdente nei quarti	1	1	2	3	1
perdente negli ottavi	1	1	1	2	1

d) punti attribuiti in base alla convocazione in rappresentative giovanili ufficiali a squadre (non cumulabili tra loro):

	punti
rappresentative nazionali	5
rappresentative regionali	2

4. Il punteggio è il numero intero che si ottiene come somma dei punti; gli eventuali decimali da 0,6 a 0,9 attribuiscono l'unità superiore, quelli da 0,1 a 0,5 l'unità inferiore.

5. I punti attribuiti per l'attività dei settori giovanili vanno moltiplicati per 1,2 quando il tesserato atleta appartiene al primo anno del settore.

6. L'ammontare dell'indennità di svincolo si ottiene moltiplicando il punteggio per la cifra base, stabilita dal Consiglio federale in € 350,00 (euro trecentocinquanta e zero centesimi).

7. La cifra così determinata è corrisposta nelle seguenti percentuali se lo scioglimento anticipato ed il successivo trasferimento intervengono:

durante il quarto anno di vincolo	100%
durante il terzo anno di vincolo	75%
durante il secondo anno di vincolo	50%
durante il primo anno di vincolo	25%

8. L'indennità di svincolo è corrisposta dall'affiliato di destinazione che tesserò il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.

Articolo 99 - Commissione tesseramenti

1. La Commissione tesseramenti è composta da un Presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per l'intera durata del quadriennio olimpico, ed ha sede presso la F.I.T. in Roma.

2. La Commissione ha competenza ad emanare provvedimenti non giurisdizionali sulle questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, al nullaosta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo dei tesserati.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso del tesserato atleta oppure, se minorenne, da chi ne esercita la potestà; il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la ricevuta di pagamento della tassa federale nonché l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni.

4. La Commissione, ricevuto il ricorso, ne invia copia a tutte le altre parti interessate (affiliato, organo federale periferico od altri) invitandole a far pervenire, entro dieci giorni dalla comunicazione, controdeduzioni o note esplicative, nonché ogni altra documentazione relativa al caso e l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni.

5. La Commissione decide quindi in camera di consiglio sulla base degli atti e può assumere eventualmente ulteriori informazioni.

6. La Commissione, qualora lo ritenga utile e quando una parte chiede di essere ascoltata, fissa l'udienza e invita le parti interessate alla discussione.

7. La decisione della Commissione è depositata in segreteria, che la comunica senza indugio a tutte le parti del procedimento.

8. I provvedimenti della Commissione tesseramenti sono impugnabili dinanzi ai competenti organi di giustizia di primo grado.

Articolo 100 – Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente regolamento e delle sue modificazioni è subordinata all'approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. ed alla sua pubblicazione negli Atti ufficiali.

Appendice n. 1**ACCORDO PER LA PREPARAZIONE ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA
da depositare presso il Comitato Regionale****LE PARTI SOTTOSCRITTE**

AFFILIATO _____, con sede in _____
Via _____, P.Iva / Codice fiscale _____
_____, indirizzo di posta elettronica _____ iscritto nel Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche del CONI al n° _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, n° di tessera FIT _____

E

ATLETA _____, nato a _____, il _____, _____, C.F. _____, n° di tessera FIT _____, residente in _____ via _____, rappresentato, se minorenni, dal genitore _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, eventuale n° di tessera FIT _____, eventuale indirizzo di posta elettronica _____

PREMESSO

- che l'affiliato è una società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione italiana tennis con codice di affiliazione
- che l'attività sportiva che svolge l'affiliato, nell'ambito dei suoi scopi statutari, è a carattere dilettantistico e che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed in virtù della predetta affiliazione;
- che l'affiliato è giunto nella determinazione di avvalersi del tesseramento agonistico dell'atleta e delle sue conseguenti prestazioni sportive per lo svolgimento dell'attività sportiva individuale ed a squadre
- che l'atleta rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso atleta assume con la sottoscrizione del presente accordo

addivengono alla presente stipula, regolata dal seguente

DISPOSITIVO**ART. 1 – PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con esso pattuizione espressa

ART. 2 – DURATA

Il presente accordo ha durata dal _____ al 31 dicembre _____ e non si rinnova tacitamente

ART. 3 – IMPEGNI DELL’AFFILIATO

L'affiliato si impegna ad assicurare all'atleta le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo livello di gioco: in particolare assume a proprio carico le spese e gli oneri relativi a quanto di seguito previsto:

- a) trasferte per la partecipazione a gare e tornei, compresi vitto e alloggio;
- b) tecnico e preparatore fisico
- c) iscrizione e accompagnamento tecnico ai tornei
- d) collaborazione per il reperimento di contratti di sponsorizzazione tecnica;
- e) altro

ART. 4 – TESSERAMENTO E PRESTAZIONI SPORTIVE

Durante la durata del presente accordo l'atleta si impegna nella sua qualità di atleta dilettante, ex art. 81, comma 1, lett. m) DPR 917/86, a tesserarsi e a rendere le proprie prestazioni sportive in favore dell'affiliato

ART. 5 – PROGRAMMA TECNICO AGONISTICO – CONVOCAZIONI

L'atleta si impegna ad osservare ed a seguire il programma tecnico agonistico predisposto dal tecnico dell'affiliato ed a rispondere alle convocazioni per la partecipazione ai campionati e ai tornei.

ART. 6 – CONTRIBUTO DELL’ATLETA ALLE SPESE

A titolo di parziale contributo alle spese per la preparazione all'attività agonistica, l'atleta si obbliga a versare all'affiliato la somma di euro _____ così ripartita:

- euro _____ il _____
- euro _____ il _____
- euro _____ il _____
- euro _____ il _____

ART. 7 – ESCLUSIONE DEL LAVORO SUBORDINATO

Le parti escludono espressamente che l'impegno dell'atleta possa integrare una qualsiasi forma di lavoro subordinato.

ART. 8 – INDENNITÀ DI PREPARAZIONE

L'atleta riconosce il valore dell'assistenza e delle agevolazioni fornitegli dall'affiliato e si impegna, nell'eventualità in cui chiedesse il trasferimento prima del termine di cui all'art. 3, a corrispondere all'affiliato l'indennità di preparazione nella misura di euro ____ per ogni anno di preparazione ricevuta

Il pagamento dell'indennità di preparazione non è dovuto nei seguenti casi:

- a) per cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato, per qualsiasi motivo;
- b) per scioglimento dell'affiliato;
- c) per trasferimento della sede dell'affiliato al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione;
- d) _____

ART. 9 – ATTIVITÀ RIDOTTA – RINEGOZIAZIONE - RISOLUZIONE

Qualora l'atleta non fornisca le prestazioni promesse o le fornisca in misura ridotta con o senza giustificato motivo le parti possono rinegoziare i termini del presente accordo o risolverlo

ART. 10 – INADEMPIMENTO

Il mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti agli artt. 3, 4, 5 e 6 sarà considerato grave ai sensi dell'art. 1455 codice civile e consentirà alle parti di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c

ART. 11 – DOMICILIO ELETTO

A tutti gli effetti del presente accordo di preparazione le parti eleggono domicilio nei luoghi indicati in epigrafe, impegnandosi a dare comunicazione scritta delle eventuali variazioni.

ART. 12 – ESTRANEITÀ DELLA FIT

In nessun caso il buon fine dell'accordo di preparazione è garantito, sia a livello individuale sia in solido, dalla Federazione Italiana Tennis, che a nessun titolo può essere considerata parte del presente accordo

ART. 13 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E VINCOLO DI GIUSTIZIA

Nei casi di controversie l'affiliato e l'atleta si impegnano ad adire la Commissione Tesseramenti della FIT, che deciderà quale collegio arbitrale, ed a rispettare la decisione emessa e adempiere comunque le obbligazioni ai fini del trasferimento dell'atleta, salvo la facoltà di impugnativa

ART. 14 – DEPOSITO

Il presente accordo deve essere depositato presso il Comitato regionale di appartenenza dell'affiliato, da parte di quest'ultimo, entro 30 giorni dalla data di stipulazione e, in mancanza, da parte dell'atleta, nei 30 giorni successivi
Ogni altro accordo integrativo o sostitutivo del presente, non depositato, è da considerarsi nullo e privo di ogni efficacia

ART. 15 – RICHIAMO NORMATIVO

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.T. nonché i principi e le regole emanate dal C.O.N.I., si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo; in particolare l'atleta e l'affiliato dichiarano di essere a piena conoscenza delle

disposizioni regolamentari della F.I.T. aventi ad oggetto l'indennità di preparazione e si impegnano a non porre in essere pattuizioni in deroga alla sua disciplina, alla disciplina dei trasferimenti o comunque vietate dall'ordinamento federale

Luogo e data _____

L'affiliato _____

L'atleta _____ e, qualora minore, il rappresentante legale _____

APPROVAZIONE ESPRESSA

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente accordo è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

L'affiliato _____

L'atleta _____ e, qualora minore, il rappresentante legale _____

Il presente accordo sottoscritto dalle parti viene depositato presso il Comitato Regionale _____

Data _____

Appendice n. 2**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DEGLI ATLETI****Articolo 1 – Tutela degli atleti**

1. Gli atleti tesserati che, per i rapporti connessi allo svolgimento della loro attività sportiva federale, intendano avvalersi dell'opera di assistenti o mandatari possono affidare l'incarico, con o senza rappresentanza, solo a soggetti iscritti nell'elenco tenuto presso la Segreteria federale, consultabile dagli atleti interessati per verificare l'iscrizione.
2. L'agente che ha ricevuto l'incarico è l'unico autorizzato a promuovere e tutelare gli interessi dei propri assistiti, può avvalersi di dipendenti e collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi e può organizzare la propria attività imprenditorialmente.
3. È facoltà dell'agente attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico a condizione che:
 - a) ciò sia espressamente autorizzato per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico o del mandato o successivamente;
 - b) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente Regolamento oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separata;
 - c) le attività di assistenza disciplinate dal presente Regolamento vengano svolte esclusivamente, in modo diretto e personale, dall'agente nei cui confronti sono assunte le eventuali sanzioni.
4. Gli atleti possono avvalersi del supporto di un solo agente con cui abbiano instaurato il rapporto fiduciario fino a revoca.
5. L'attività degli agenti non può essere di ostacolo alla programmazione tecnica e agonistica stabilita dai tecnici federali.

Articolo 2 – Titoli e modalità per l'iscrizione nell'elenco

1. Solo gli agenti iscritti nell'elenco possono qualificarsi come "agenti degli atleti FIT".
2. Per iscriversi nell'elenco degli agenti degli atleti, gli interessati debbono presentare, in ogni momento dell'anno, domanda alla Segreteria federale, con le modalità di seguito previste, in ogni caso indicando:
 - a) di essere maggiorenne e tesserato FIT (per la prima iscrizione, in alternativa, l'impegno a tesserarsi in caso di accoglimento della domanda);
 - b) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
 - c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
 - d) di non avere e non avere avuto, nei ventiquattro mesi anteriori alla presentazione della domanda, rapporti lavorativi, a qualsiasi titolo, centrale o periferico, con la FIT, o con eventuali società dalla stessa controllate;
 - e) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - f) di non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - g) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.;

- h) di non essere in una delle posizioni di incompatibilità previste dallo statuto e riportate nel presente Regolamento;
 - i) di essere residente in Italia o di avere in Italia una sede ed una stabile struttura organizzativa dedicata all'attività che intende svolgere, in regola con la normativa fiscale italiana;
 - j) di non aver sottoscritto con alcun atleta eventuali accordi che non siano stati approvati dal Consiglio federale.
3. La domanda deve essere corredata da:
- a) ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco, stabilita dal Consiglio federale;
 - b) garanzia fideiussoria a prima richiesta, redatta secondo il modello predisposto dalla FIT rilasciata da primario istituto di credito per l'importo annualmente stabilito dal Consiglio federale; la garanzia deve coprire il risarcimento di danni e le sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti legati al mancato rispetto del presente Regolamento e, in caso di escussione totale o parziale, deve essere reintegrata entro trenta giorni, pena la cancellazione dall'elenco. Nel frattempo, l'agente è sospeso dall'elenco sino all'avvenuta integrazione.

Articolo 3 – Valutazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco

1. Non si dà corso alla domanda di chi non sia in possesso dei requisiti o la cui domanda non sia corredata dai documenti richiesti.
2. I requisiti possono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ma è in ogni caso riservata alla Segreteria federale la facoltà di richiedere idonea documentazione delle circostanze attestate e di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
3. Qualora le dichiarazioni non risultino veritiere, la domanda è respinta o l'iscrizione già accordata è revocata; in tali casi, la fideiussione prestata è restituita, ma la tassa annuale di iscrizione all'elenco è trattenuta.
4. Il venire meno anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata cancellazione dell'agente dall'elenco.

Articolo 4 – Esame di ammissione nell'elenco degli agenti

1. La prima iscrizione nell'elenco degli agenti, deliberata dal Consiglio federale, è subordinata al superamento di una prova di esame in materia giuridico-sportiva.
2. La prova di esame è predisposta periodicamente nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio federale e resi pubblici attraverso il sito della Federazione italiana tennis.
3. Il candidato che non supera la prova di esame non può essere iscritto nell'elenco; in tal caso, la fideiussione è liberata, mentre la tassa annuale di iscrizione all'elenco è incamerata come diritti di segreteria.
4. Il candidato che non viene iscritto nell'elenco può ripresentare domanda l'anno successivo, sussistendone i requisiti.
5. Dopo il superamento della prova di esame, ai fini della permanenza nell'elenco, l'agente deve annualmente presentare, entro il 31 gennaio, domanda ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, nonché, se non già tesserato, tesserarsi alla FIT anche con tessera speciale.

Articolo 5 – Iscrizione nell'elenco degli agenti

1. Il ruolo di agente è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.
2. Dal momento dell'iscrizione all'elenco, l'agente, in qualità di tesserato, è impegnato al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" del CONI, nonché delle norme di comportamento indicate nel presente Regolamento, accettandolo espressamente, e di tutti gli altri regolamenti federali.

3. In particolare, gli agenti, quali tesserati, sottostanno alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organi di giustizia federali, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
4. Gli agenti, con l'iscrizione nell'elenco, autorizzano espressamente la FIT a rendere noti ed a fornire a terzi i dati relativi alle loro attività riportati nella domanda di iscrizione nonché a rendere noti anche i nominativi dei tesserati da loro assistiti, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
5. L'elenco aggiornato degli agenti degli atleti, le relative sospensioni dall'attività e gli accordi in essere possono essere pubblicati sul sito internet della Federazione su pagine riservate agli Affiliati ed ai tesserati.

Articolo 6 – Doveri degli agenti degli atleti

1. L'agente è tenuto ad osservare il presente Regolamento, nonché ad improntare il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale non abusando dell'eventuale posizione dominante acquisita nel mercato.
2. L'agente deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente l'interesse del singolo atleta.
3. L'agente, per regolare i rapporti con ogni singolo atleta, deve, pena l'invalidità, concludere accordi in forma scritta redatti secondo il modello predisposto dalla FIT e, in ogni caso, nel rispetto della presente normativa.
4. L'incarico di assistenza deve risultare da atto sottoscritto dall'atleta e dall'agente per accettazione e deve contenere i limiti del mandato, di durata al massimo biennale e prevedere espressamente se è da ritenere o meno con rappresentanza.
5. L'agente deve depositare l'elenco contenente tutti gli atleti rappresentati entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio federale per ogni singola stagione sportiva.

Articolo 7 – Doveri degli atleti

1. Gli atleti, nella loro qualità di tesserati, sono tenuti al totale rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti federali e devono regolare i propri rapporti con gli agenti conformemente alla presente normativa, nel rispetto delle linee guida emanate dalla FIT.
2. Agli atleti non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'elenco o soggetto a sanzioni disciplinari in corso di esecuzione; a tal riguardo la FIT si impegna a pubblicare sul sito internet federale l'elenco aggiornato degli agenti nonché i rapporti in essere tra gli agenti e gli atleti.
3. Gli atleti appartenenti ai settori giovanili, che non abbiano raggiunto la maggiore età, possono avvalersi dell'assistenza di un agente, con incarico conferito, a pena di nullità, tramite i moduli predisposti dal Consiglio federale e sottoscritto dall'atleta e da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.
4. È vietato agli atleti di riconoscere compensi agli agenti calcolati sulla base dei contributi federali ricevuti o dei premi ottenuti per la partecipazione alla Coppa Davis o Fed Cup.
5. Gli atleti interessati a servirsi di un agente devono presentare istanza indirizzata alla Segreteria federale e trasmettere contestualmente copia dell'accordo sottoscritto con l'agente.
6. Il Consiglio federale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, delibera con motivazione in merito e l'accoglimento della richiesta dà efficacia al rapporto di assistenza, previo versamento alla FIT, da parte dell'atleta interessato, della quota di diritti di segreteria stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
7. In caso di mancato accoglimento della richiesta, l'atleta può proporre ricorso al Tribunale federale, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento di giustizia.

8. Gli atleti si impegnano a comunicare tempestivamente, a pena di inefficacia, ogni eventuale modifica o risoluzione degli accordi sottoscritti con l'agente.
9. La FIT assicura la custodia degli atti depositati in conformità con le leggi vigenti.

Articolo 8 – Comportamento degli agenti degli atleti

1. L'agente ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro con coscienza e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
2. L'agente ha l'obbligo di:
 - a) osservare le prescrizioni degli accordi sottoscritti con gli atleti e depositati presso la FIT;
 - b) avere conoscenza dei calendari delle manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai quali deve prestare la massima collaborazione con la società di appartenenza dell'atleta rappresentato, nonché con il settore tecnico nazionale della FIT, al fine di concordare e programmare la partecipazione degli atleti alle manifestazioni stesse;
 - c) far assumere all'atleta gli impegni che lo stesso è in grado di osservare;
 - d) adoperarsi affinché l'atleta osservi tutte le norme FIT ivi compreso l'obbligo di rispondere alle convocazioni nelle rappresentative nazionali;
 - e) agire dietro espressa autorizzazione dell'atleta e tenerlo informato di tutti gli accordi assunti per suo conto;
 - f) svolgere la propria attività nell'interesse esclusivo dell'atleta e in modo da evitare qualsiasi possibilità di procurare discredito alla disciplina del tennis;
 - g) evitare conflitti di interesse con l'atleta e con i tesserati in generale;
 - h) assicurare che tutte le eventuali dispute siano risolte come previsto dalle norme FIT;
 - i) vigilare e operare affinché l'atleta non assuma sostanze proibite.
3. L'agente inoltre:
 - a) deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le società ed eventuali altre parti in causa,
 - b) deve proteggere gli interessi del suo assistito con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità;
 - c) deve rispettare gli accordi sottoscritti da altri agenti e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre gli atleti a revocare i mandati conferiti ad altri;
 - d) deve tenere la contabilità prevista dalla legge e rispettare le norme fiscali vigenti in materia.

Articolo 9 – Clausola arbitrale

1. Gli agenti degli atleti, gli atleti e le società s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo, da costituirsi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento di giustizia, la risoluzione di controversie originate dall'attività disciplinata dal presente Regolamento e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federale.

Articolo 10 – Sanzioni

1. La violazione di qualsiasi norma del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare, per la cui valutazione e per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari e pecuniarie è competente in primo grado il Tribunale federale.
2. Sono puniti, secondo le previsioni dal Regolamento di giustizia, gli atleti che:
 - a) non rispettino il presente Regolamento;
 - b) si avvalgano dell'assistenza di agenti non iscritti nell'Elenco o soggetti a sanzione che comporti la sospensione dall'attività;

- c) non depositino presso la Segreteria federale copia degli accordi sottoscritti con gli agenti nonché le eventuali modificazioni intervenute nei rapporti.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.

ACCORDO**tra**

Il sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, via _____, nella qualità di “**atleta**” tesserato alla FIT per l’anno sportivo _____ con tessera n. _____, presso la “_____” associazione/società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione, cod. affiliazione _____.

e

Il sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____ via _____, nella sua qualità di “**agente degli atleti FIT**”.

Premesso che:

- l’atleta ha acquisito formale autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza e si impegna a presentare istanza alla Segreteria federale per servirsi dell’operato del sindacato agente trasmettendo contestualmente copia del presente accordo;
- l’agente risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti federali per l’esercizio della propria attività e risulta regolarmente iscritto nell’Elenco degli agenti degli atleti, istituito presso la FIT;
- l’agente dichiara di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalla normativa federale;
- l’agente dichiara di essere in regola con il pagamento della quota annuale di tesseramento.

Tutto ciò premesso, fra le parti, come precedentemente individuate, si conviene e si stipula quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. L’agente si obbliga a prestare opera di assistenza a favore e nell’interesse dell’atleta al fine di indirizzarlo negli impegni agonistici e di promuovere la sua immagine, secondo i principi ed i limiti di cui al presente accordo e del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente degli atleti FIT da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
3. L’atleta *autorizza/non autorizza* l’agente a concludere in proprio nome e conto contratti inerenti all’attività sportiva ed ai diritti d’immagine dello stesso che impegnino l’atleta.
4. L’atleta versa all’agente (o alla società _____ con sede legale in _____, via _____ n. __, R.E.A. _____, cod. fis./part. IVA _____), come corrispettivo per l’opera prestata in suo favore € _____ + IVA (_____). Tale somma è versata secondo le seguenti modalità ed alle seguenti scadenze _____.

(È, altresì, possibile prevedere la corresponsione di un corrispettivo in forma percentuale rispetto agli introiti dell’atleta per la durata dell’accordo, fatta eccezione per il prize money, eventuali contributi federali o premi ottenuti per la partecipazione alla Coppa Davis o Fed Cup. In questo caso l’agente riceve una commissione che ammonta al ____% dei compensi netti/lordi dovuti all’atleta come risultato dei contratti negoziati dall’agente stesso. Può in aggiunta essere concordato il riconoscimento di una somma forfettaria all’inizio del contratto d’ingaggio o pagamenti annuali al termine di ogni anno.)

5. L'atleta non può conferire incarico concernente servizi analoghi ad altro soggetto.
6. L'agente non può a sua volta trasferire ad altro soggetto l'incarico ricevuto, in quanto lo stesso è conferito "*intuitu personae*".
7. L'accordo è valido sino al _____ (al massimo 24 mesi) ed è efficace dall'accoglimento dell'istanza presentata dall'atleta da parte del Consiglio federale. Il presente accordo non può in alcun modo considerarsi tacitamente rinnovato alla scadenza.
8. Le parti s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che sono originate dall'attività disciplinata dal presente accordo e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia della FIT.
9. Ciascuna delle parti può risolvere il presente accordo in caso di inadempimento dell'altra parte, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione negoziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile.
10. Ogni modifica al contenuto del presente accordo è da considerarsi valida ed efficace solo se concordata ed accettata per iscritto da entrambe le parti e comunicata per iscritto alla Segreteria federale. Pertanto la disapplicazione, anche se reiterata, di una o più delle disposizioni qui contenute non deve mai intendersi quale abrogazione tacita delle stesse.
11. Il presente atto, relativo ad operazioni soggette ad IVA, è registrato solo in caso d'uso, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a carico della parte che ne ha motivo.
12. Le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi come indicate in epigrafe.
13. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 (qui di seguito "la legge") recante il nuovo "Codice in materia di tutela dei dati personali", le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 della legge stessa, in ordine al trattamento ad alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente accordo o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.
14. Questo accordo è stato firmato in triplice copia, distribuite come segue:
 - n. 1 copia depositata presso la FIT entro _____ giorni dalla sottoscrizione,
 - n. 1 copia conservata dall'agente,
 - n. 1 copia conservata dall'atleta.
15. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applica il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente degli atleti FIT e, in subordine, le norme del codice civile.

_____, li ____/____/____

L'AGENTE

L'ATLETA

L' esercente la potestà parentale
(in caso di atleta minorenni)
